Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

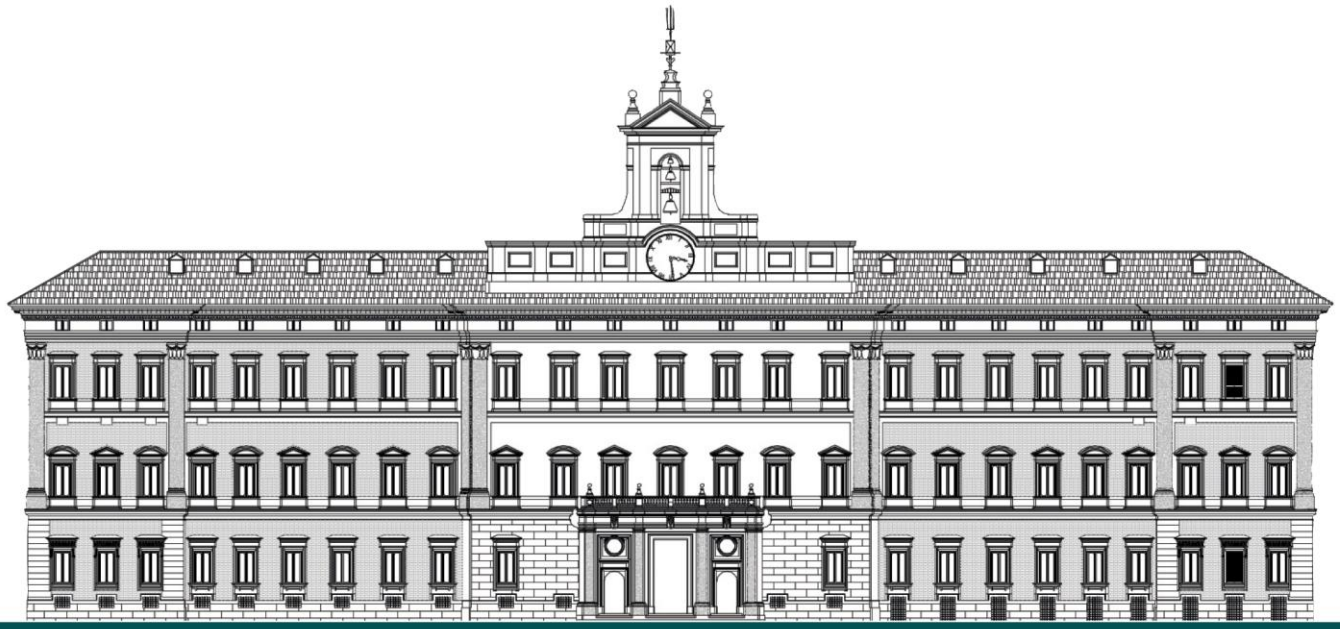

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

N. 15 - XVIII
SETTEMBRE 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

L'ATTIVITA' DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI

n. 15 – Settembre 2019

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
☎ 066760-3381/3206– ✉ *sgcp_segreteria@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREFAZIONE **1**
Sezione I **3**
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI **3**
Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici **4**
Cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2019 o tuttora *in itinere* **6**
Cariche scadute o che scadranno entro il 30 novembre 2019 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo **8**
SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA 11
Autorità garante per la protezione dei dati personali 14
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM 17
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL 20
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR 23
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR 26
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 29
Consorzio dell'Adda 31
Ente nazionale risi - ENR 32
Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 34
Ente parco nazionale dell'Alta Murgia 35
Ente parco nazionale delle Cinque Terre 37
Ente parco nazionale del Circeo 39
Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi 41
Ente parco nazionale del Gargano 43
Ente parco nazionale della Sila 45
Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. - IEI 47
Istituto italiano di studi germanici 48
Istituto nazionale di astrofisica - INAF 51
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN 53
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL 56
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM 60
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS 63
Istituto nazionale di statistica - ISTAT 66
Istituto Superiore di Sanità - ISS 68
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV 71
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS 74
Stazione zoologica "Anton Dohrn" 77
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" 80
Sezione II 83
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO 83
In evidenza a luglio e agosto 2019 84
Note annunciate al 31 agosto 2019 in attuazione di atti di indirizzo 92
Presidenza del Consiglio dei ministri 92
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 104
Ministro per le disabilità e la famiglia 108

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2019 116
Sezione III 117
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 117
L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 118
In evidenza a luglio e agosto 2019 120
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2019 125
Relazioni governative 125
Relazioni non governative 139
Nuove relazioni previste da fonti normative 142
Relazioni governative 142

PREFAZIONE

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici e altre informazioni utili per l'attività parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I, relativa alle attività di controllo parlamentare concernenti le nomine governative negli enti pubblici e nelle autorità amministrative indipendenti.

Nella Sezione II viene presa in esame l'attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti negli atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni), approvati in Assemblea o in Commissione, che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra "governative" e "non governative". Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove disposizioni entrate in vigore nel periodo considerato.

Le informazioni riportate sono tratte dalle banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La presente Sezione illustra l'attività di monitoraggio svolta dal Servizio per il controllo parlamentare relativa alle nomine in enti pubblici sottoposte a procedure di controllo parlamentare.

Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

La Sezione I della pubblicazione "L'attività di controllo parlamentare" dà conto delle nomine governative soggette a controllo parlamentare ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".

Tale legge, agli articoli da 1 a 8, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, debbano richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

La richiesta di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l'individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte. Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere senza che le Commissioni si siano pronunciate l'organo competente può provvedere alla nomina[1].

Alla luce delle norme richiamate, il monitoraggio effettuato, su cui si riferisce in questa sede, consiste, in primo luogo, nel verificare se il Governo abbia effettivamente richiesto il parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978 per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l'esito.

Inoltre, sempre la legge n. 14 del 1978, all'articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui all'articolo 1 (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, debbano essere comunicate alle Camere entro quindici giorni, esponendo i motivi che le giustificano, le procedure seguite e una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Nell'ambito del monitoraggio effettuato rientra pertanto anche l'accertamento dell'avvenuta comunicazione nei termini di legge. Per completezza di informazione, si verifica altresì se le

[1] Le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-*bis* del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni.

prescritte procedure siano state attivate anche in occasione dei precedenti rinnovi e con quali esiti.

Inoltre, qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, si procede al controllo sull'effettiva osservanza di tali ulteriori disposizioni.

Il monitoraggio effettuato non si esaurisce peraltro nella mera presa d'atto delle iniziative poste in essere dal Governo: si provvede infatti a segnalare tempestivamente le cariche scadute o di prossima scadenza, illustrando le procedure previste per il loro rinnovo, consentendo così al Parlamento di verificarne l'effettiva osservanza[2]. A tal fine sono predisposte schede informative relative a ciascun ente i cui organi siano in scadenza o scaduti nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, che ha cadenza mensile, con una proiezione relativa ai mesi immediatamente successivi. Ogni scheda è corredata da tutti gli elementi informativi che si ritengano utili ai fini della più compiuta valutazione parlamentare delle scelte operate dal Governo. All'individuazione delle scadenze oggetto di monitoraggio si perviene attraverso la consultazione della banca dati predisposta e costantemente aggiornata dal Servizio per il controllo parlamentare.

[2] Riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, si ricorda per inciso, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l'altro che: *"(…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli".*

Cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2019 o tuttora *in itinere*

Il 7 agosto 2019 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato nominato il nuovo **presidente** dell'**Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi**, **Ennio Vigne**, quello dell'**Ente Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza**, quello dell'**Ente parco nazionale dell'Alta Murgia**, **Francesco Tarantini**, quello dell'**Ente parco nazionale della Sila**, **Francesco Curcio**, nonché la **presidente** dell'**Ente parco nazionale delle Cinque Terre**, **Daniela Bianchi**. Si ricorda che tali incarichi hanno durata quinquennale.

Le richieste di parere relative a tali nomine sono state trasmesse dal suddetto Ministro, con differenti lettere, il 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dette richieste di parere sono state annunciate alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnate alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.

La **VIII Commissione della Camera** ha espresso parere favorevole per tutte le suddette proposte di nomina nella seduta del 31 luglio 2019. La **13ª Commissione del Senato** ha, a sua volta, espresso in pari data parere favorevole per la proposta di nomina di Ennio Vigne a presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, mentre per le restanti proposte di nomina i pareri favorevoli della suddetta Commissione sono intervenuti invece il 1° agosto 2019.

Il 31 luglio 2019 la **VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato** hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di **Emanuele Mauri** a **presidente** del **Consorzio dell'Adda**. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con lettera dell'8 luglio 2019, annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019 **Franco Bettoni** è stato nominato, per un quadriennio, **presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL**. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri l'11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro.

La **11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato** e la **XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera,** rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso in merito parere favorevole.

Per completare l'assetto degli organi di vertice dell'Ente è necessario, altresì, che siano nominati i **quattro componenti del consiglio di amministrazione**, tra cui il **vice presidente**,

secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni"*[3].

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2019 **Silvio Brusaferro è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS.** Il 3 e il 4 luglio 2019 rispettivamente la **XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati** e la **12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica** avevano espresso parere favorevole in relazione alla suddetta proposta di nomina. Brusaferro ha ricoperto la carica di commissario del suddetto ente fino al 2 luglio 2019.

L'8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati e trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) la lettera del 2 luglio 2019, con cui il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, della nomina di **Antonio Zoccoli** a **presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN.**

Si ricorda che a seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell'INPS, avvenuta lo scorso mese di maggio[4], restano da nominare i **quattro componenti del consiglio di amministrazione del suddetto INPS**, tra cui il **vice presidente**, al fine di completare l'assetto degli organi di vertice, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni"*[5].

Si ricorda, inoltre, che è tuttora in corso la procedura di nomina di **Antonio Ricciardi** a **presidente** dell'**Ente parco nazionale del Circeo**, nomina sulla quale il 16 gennaio 2019 la **13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato**, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario.

[3] Tale decreto, all'articolo 25, ha nuovamente modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[4] Cfr. il n. 12-XVIII – maggio 2019 della presente pubblicazione.

[5] Vedasi *supra* nota 1.

Cariche scadute o che scadranno entro il 30 novembre 2019 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei **componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT**.

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del **presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**, **Antonio Carrara**.

Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato del **presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. IEI**, **Franco Gallo**.

Il 19 giugno 2019 sono scaduti gli incarichi del **presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali**, **Antonello Soro**, e dei **componenti Augusta Iannini (vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano**.

Si segnala che il 19 aprile 2019, sui siti *internet* della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature relative a detti incarichi.

Relativamente a detta Autorità, il decreto legge 7 agosto 2019, n. 75, recante *Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali,* ha disposto che il presidente e il collegio in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l'8 agosto 2019.

Il 22 giugno 2019 sono scaduti i mandati dei **componenti** del **consiglio di amministrazione** dell'**Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL Giovanna Pentenero e Marco Bellezza**, subentrato al dimissionario Bruno Busacca.

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato dei **componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente)**, **Antonio Martusciello**, **Francesco Posteraro**, **Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari)**.

Il 7 agosto 2019 è scaduto il mandato di **Roberta Ascarelli, quale presidente dell'Istituto italiano di studi germanici**. Si segnala che devono essere altresì nominati i due **consiglieri di amministrazione** dell'Ente.

Il 31 agosto 2019 è scaduto il mandato di **Paolo Carrà**, **quale presidente dell'Ente nazionale risi ENR**. Il 5 ottobre 2019 scadranno invece i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione del medesimo ente**, **Silvano Saviolo**, **Gianmaria Melotti**, **Riccardo Preve** e **Maria Grazia Tagliabue**.

Il 14 settembre 2019 scadrà il mandato di **Gabriele Papa Pagliardini**, **quale direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA.**

Il 14 ottobre 2019 scadrà il mandato **del componente del consiglio di amministrazione** del **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste**, **Michele Morgante**.

Il 14 ottobre 2019 scadrà il mandato del **presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica INAF**, **Niccolò D'Amico**. Parimenti scadranno i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione** dello stesso Ente **Marco Tavani e Eugenio Coccia**[6].

Il 14 ottobre scadranno i mandati del **presidente, Giorgio Patrizio e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" INDAM, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello.**

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati dei componenti del **consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN Caterina Petrillo e Fabio Zwirner**[7].

Il 14 ottobre 2019 scadranno inoltre i mandati, di durata quadriennale, dei consiglieri di amministrazione dell'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Claudio Faccenna, Giancarlo Neri, Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi.**

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati di **Luisa Cifarelli**, **presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione** del medesimo Ente**, Giovanni Batignani.**

[6] Il 2 dicembre 2019 scadranno, altresì, i mandati dei consiglieri di amministrazione Enrico Cappellaro, (che riveste anche la carica di vicepresidente dell'Ente) e Stefano Giovannini.

[7] Zwirner peraltro ha rassegnato le sue dimissioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il 14 ottobre 20019 scadranno altresì i mandati, di durata quadriennale, del **presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, Maria Cristina Pedicchio**, nonché dei **componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco.**

Il 14 e il 22 ottobre 2019 scadranno rispettivamente i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica "Anton Dohrn" Mauro Magnani e Serena Fonda.**

Il 19 ottobre 2019 scadranno i mandati, di durata quadriennale, di **Daniele Checchi**, **Paolo Miccoli**, **Raffaella Rumiati** e **Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR**.

Il 13 novembre 2019 scadranno i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR**, **Vito Mocella e Alberto Tesi**.

Il 26 novembre 2019 scadrà inoltre il mandato dei **componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Istituto superiore di sanità ISS, Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi**, **Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi**.

******

Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA	Direttore: **Gabriele Papa Pagliardini**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 74/2018	14/9/2019	Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo

Il 14 settembre 2019 scadrà il mandato di **Gabriele Papa Pagliardini**, quale direttore dell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA.** Pagliardini è stato nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 14 settembre 2016. Si ricorda che la 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute del 27 luglio 2016 e del 2 agosto 2016, pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Papa Pagliardini, che era stata trasmessa alle Camere dal predetto Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con la nomina a direttore era automaticamente cessato il mandato di commissario straordinario dell'Agenzia dello stesso Papa Pagliardini, che era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 30 giugno 2016, fino appunto alla definizione della procedura di nomina del direttore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 4 luglio 2016. Il commissariamento dell'AGEA aveva fatto seguito alle dimissioni - rassegnate il 21 giugno 2016 e con decorrenza 4 luglio 2016 - del precedente direttore dell'Agenzia, Stefano Antonio Sernia.

Sernia, già nominato commissario straordinario dell'AGEA con analogo D.P.C.M. il 6 giugno 2014, ne era divenuto direttore per tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2014.

La struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[8]. In particolare, l'articolo 12, commi 13 e 14, del citato decreto-legge, come modificato, ha previsto quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione.

Quanto alla carica apicale, la suddetta disciplina ha previsto che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta. È stata altresì prevista la trasmissione della proposta di nomina del direttore alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Sulla materia è intervenuto altresì l'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sostanzialmente confermando l'impianto previsto per gli organi di vertice dell'Agenzia[9].

L'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA**, istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, agisce come organismo di coordinamento a livello nazionale nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. Quale organismo pagatore dello Stato ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di

[8] Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 operato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

[9] La suddetta norma, rubricata "Organi dell'Agenzia", prevede che: "*1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo. 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*".

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi[10].

[10] I compiti dell'agenzia sono adesso specificamente definiti, in primo luogo, dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. Detta norma prevede che:

"1. *L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.*

2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.".

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Autorità garante per la protezione dei dati personali	Componenti Autorità: **Antonello Soro** (presidente) e **Giovanna Bianchi Clerici**, eletti dalla Camera **Augusta Iannini** (vicepresidente) e **Licia Califano**, elette dal Senato L'elezione di tutti i suddetti componenti è avvenuta il 6 giugno 2012	I componenti l'Autorità sono eletti dal Parlamento (v. *infra*)	19/6/2019	Dei 4 membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato, ai sensi art. 153, co. 1, del decreto legislativo 196/2003, nel testo novellato dall'art. 14, co. 1, lett. *b*), del decreto legislativo 101/2018 sulla base delle candidature pervenute I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente

Il 19 aprile 2019, sui siti *internet* della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature a **componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali**, ai fini dell'elezione di quattro componenti, due per ciascuna Camera, così come disposto dall'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il 19 giugno 2019 sono scaduti, infatti, gli incarichi, di durata settennale, del **presidente dell'Autorità**, **Antonello Soro**, e dei **componenti** della suddetta autorità **Giovanna Bianchi Clerici**, **Augusta Iannini** (vicepresidente) e **Licia Califano**.

Soro e Giovanna Bianchi Clerici sono stati eletti dalla Camera dei deputati, mentre Iannini e Califano sono state elette dal Senato. L'elezione è avvenuta per tutti i suddetti componenti il 6 giugno 2012. Si segnala che il decreto legge 7 agosto 2019, n. 75, recante *Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali,* ha disposto che il presidente e il collegio in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l'8 agosto 2019.

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente istituita dalla legge sulla *privacy* (dapprima legge 31 dicembre 1996, n. 675, ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

L'articolo 153 del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede, al comma 1, che il Garante sia composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Il nuovo testo dell'articolo 153 prevede che i componenti debbano essere eletti tra coloro che presentino la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione. L'avviso relativo all'avvio della procedura deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. La norma prevede altresì che le candidature debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e che i *curricula* dei candidati siano pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

Il comma 2 dispone che i componenti eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il comma 3 ribadisce la durata settennale degli incarichi di presidente e di componente e la loro non rinnovabilità, già stabilita in precedenza[11]. Il comma precisa altresì che il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale

[11] L'articolo 47-*quater* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 31, aveva infatti stabilito in sette anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, la durata in carica del presidente e dei componenti dell'Autorità garante, nonché la loro non rinnovabilità. La disposizione era stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per le altre autorità indipendenti, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico.

o di consulenza, anche non remunerata, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive per tutta la durata del mandato[12].

I compiti dell'autorità sono fissati in particolare dall'articolo 154 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo novellato dall'articolo 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679[13].

[12] Il comma 5 precisa che all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Il comma 6 stabilisce che al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al presidente.

[13] Come riassuntivamente illustrato nel sito dell'Autorità, essa ha i seguenti compiti: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
esaminare reclami;
nel caso di trattamenti che violino le disposizioni del Regolamento rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, ingiungendo di conformare i trattamenti medesimi alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività dell'Unione europea e a quelle internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri; curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale; coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	Presidente: **Angelo Marcello Cardani**	Parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 481/1995 a maggioranza dei due terzi dei componenti	25/7/2019	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni
	Commissari: **Antonio Martusciello** (eletto dalla Camera il 6/6/2012), **Francesco Posteraro** (eletto dal Senato il 6/6/2012), **Antonio Nicita** (eletto dalla Camera il 14/11/2013) **Mario Morcellini** (eletto dal Senato il 1°/2/2017)	La nomina con D.P.R. dei Commissari è preceduta dalla loro elezione da parte del Parlamento (v. *infra*)		D.P.R. previa elezione di due componenti dalla Camera dei deputati e di due dal Senato della Repubblica

Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del **presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Angelo Marcello Cardani** che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012[14]. Parimenti scadranno i mandati dei **commissari Antonio Martusciello**, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, **Francesco Posteraro**, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, **Antonio Nicita**, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e **Mario Morcellini** eletto dal Senato il 1° febbraio 2017[15].

[14] Si ricorda che il 15 maggio 2012 erano scaduti i mandati settennali dei componenti dell'AGCOM nominati con D.P.R. del 9 maggio 2005: si trattava in particolare del presidente Corrado Calabrò e dei commissari Enzo Savarese, Michele Lauria, Stefano Mannoni, Roberto Napoli (eletti dalle Camere il 16 marzo 2005), Nicola D'Angelo, Sebastiano Sortino (eletti dalla Camera il 5 maggio 2005) ed Antonio Martusciello (eletto dal Senato il 28 luglio 2010 e nominato con D.P.R. del 30 agosto 2010, in sostituzione del dimissionario Giancarlo Innocenzi Botti). Il 29 novembre 2011 si era invece dimesso Gianluigi Magri, nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero della difesa.

[15] Si precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'AGCOM, sono organi dell'Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi ed i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.

Il presidente e i commissari durano in carica sette anni e, anche alla luce del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

In conformità dell'ultimo periodo del comma 3, la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest'ultima disposizione prevede - al comma 7, terzo e quarto periodo - che in nessun caso le nomine possano essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico).

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2-*bis,* del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell'AGCOM.

2012, n. 62, stabilisce che in caso di dimissioni di un commissario la Camera competente proceda all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Pertanto, il mandato di Antonio Nicita, eletto in sostituzione di Maurizio Décina, eletto dalla Camera nella seduta del 6 giugno 2012, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 4 settembre 2013, e il mandato di Mario Morcellini, eletto in sostituzione di Antonio Preto, deceduto il 3 novembre 2016, scadranno contestualmente ai mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

La legge istitutiva affida all'Autorità il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste.

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL	Componente del consiglio di amministrazione: **Giovanna Pentenero**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978	22/6/2019	D.P.C.M. su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome
	Componente del consiglio di amministrazione: **Marco Bellezza**			D.P.C.M. su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il 22 giugno 2019 sono scaduti i mandati dei **componenti** del **consiglio di amministrazione** dell'**Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Giovanna Pentenero** e **Marco Bellezza,** subentrato per la residua durata del mandato al dimissionario Bruno Busacca[16]. Pentenero e Busacca erano stati rinnovati per un triennio il 22 giugno 2016[17].

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", il consiglio di amministrazione dell'ANPAL è composto da tre membri, il presidente della stessa ANPAL[18] e due membri nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[19].

[16] L'avvicendamento è s tato disposto con il DPCM 2 aprile 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[17] La nomina di Giovanna Pentenero è avvenuta su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in quanto assessore all'istruzione, lavoro e formazione professionale della regione Piemonte, mentre Marco Bellezza e, in precedenza, Bruno Busacca sono stati designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[18] Attualmente il presidente dell'Ente è Domenico Parisi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2019, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[19] Ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 sono organi dell'ANPAL, oltre al presidente e al consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani d'impiego dei fondi disponibili. Inoltre, su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di contabilità e di organizzazione e svolge ogni ulteriore funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente.

Si ricorda inoltre che il comma 718 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, aveva previsto il rinnovo del presidente e del direttore generale dell'ANPAL entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo comma (ossia entro il 1° febbraio 2019)[20]. Peraltro il mandato del precedente presidente dell'Ente, Maurizio Ferruccio Del Conte, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 12 gennaio 2016, per la durata di un triennio, era comunque scaduto il 12 gennaio 2019.

L'**ANPAL**, istituita con decorrenza 1° gennaio 2016 dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è dotata di personalità giuridica nonché di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. A essa si applica la disciplina delle agenzie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non specificamente previsto. L'Ente, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro.

L'ANPAL, come ricorda il suo sito internet, coordina le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. Per questo utilizza strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. L'Agenzia coordina la Rete nazionale dei servizi per il lavoro, che promuove i diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, che comprende le strutture regionali per le politiche attive del lavoro,

rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica.

[20] Il comma 718 prevede che: "*All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2, è attribuita al presidente.*»".

l'Inps, l'Inail, le agenzie per il lavoro e gli altri intermediari autorizzati, i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali, l'Anpal Servizi, l'Inapp, le camere di commercio, le università e le scuole secondarie di secondo grado. L'Agenzia è responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro, nel quale confluiscono le informazioni su chi cerca lavoro, utili all'inserimento professionale.

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR	Quattro componenti del consiglio direttivo: **Daniele Checchi**, **Paolo Miccoli** **Raffaella Rumiati** **SusannaTerracini**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 76/2010	19/10/2019	D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Il 19 ottobre 2019 scadranno i mandati di **Daniele Checchi**, **Paolo Miccoli**[21], **Raffaella Rumiati** e **Susanna Terracini**[22] quali **componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR**[23]. La nomina all'incarico, di durata quadriennale, era intervenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015. Si ricorda che il *plenum* dell'organo è costituito da sette componenti.

Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dopo che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina[24]. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con

[21] Paolo Miccoli è altresì presidente dell'Anvur, essendo stato eletto, nell'ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2017. Miccoli è subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio è scaduto il 7 gennaio 2018 (per la sostituzione di Graziosi quale componente del consiglio si veda la nota successiva).

[22] Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019 Antonio Felice Uricchio è stato nominato, per un quadriennio, componente del consiglio direttivo dell'Agenzia. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato di Andrea Graziosi che era stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2013, componente del suddetto consiglio direttivo per un quadriennio. La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata, nella medesima data, sia alla Camera sia al Senato.

[23] Il consiglio è altresì composto da Fabio Beltram e da Maria Luisa Meneghetti, i cui mandati scadranno il 20 luglio 2020.

[24] In particolare, la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame delle proposte di nomina nella seduta del 15 settembre 2015 e aveva proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 22 settembre 2015.

il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.

I componenti del precedente consiglio direttivo dell'ANVUR - ossia Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli - erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia[25]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni, con decorrenza 31 maggio 2013.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti la suddetta norma prevede che: "previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni". Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[26].

[25] L'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[26] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che "*Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council *e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi* curricula*, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e*

L'**ANVUR** sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Consiglio nazionale delle ricerche CNR	Componente del consiglio di amministrazione: **Alberto Tesi**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009	13/11/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione della CRUI (vedasi *infra* nel testo)
	Componente del consiglio di amministrazione: **Vito Mocella**			Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione del personale dell'Ente (vedasi *infra* nel testo)

Il 13 novembre 2019 scadranno i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR Vito Mocella e Alberto Tesi.**

Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015[27], Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR per la durata di quattro anni[28]. A seguito dell'elezione di Roberto Lagalla all'Assemblea regionale siciliana nel marzo 2018 il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, per la durata residua del Consiglio.

Inoltre il suddetto Ministro, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Maria Rita Saccani componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini è stato nominato su designazione della Conferenza Stato-

[27] Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione del CNR: Maria Cristina Messa, Gloria Saccani, Vico Valassi e Gennaro Ferrara.

[28] Lagalla e Mocella sono stati nominati rispettivamente su designazione della Conferenza dei rettori delle università italiane CRUI e su designazione del personale dell'Ente stesso.

regioni-province autonome, mentre la Saccani era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

Quindi il 22 gennaio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019, con la quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale n. 13, del 9 gennaio 2019, concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR, in sostituzione di Gloria Maria Rita Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell'assunzione del mandato parlamentare. La nomina di Melazzini è intervenuta, come previsto dalle disposizioni vigenti, all'interno della suddetta terna. Il nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di amministrazione, prevista per il 20 febbraio 2020.

Si ricorda altresì che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente del Consiglio nazionale delle ricerche CNR per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM, ha sostituito Luigi Nicolais, che era stato nominato presidente del CNR per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012[29].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[30].

[29] Nicolais a sua volta era succeduto a Francesco Profumo, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 e dimessosi il 30 gennaio 2012.

[30] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

Il nuovo statuto del CNR, emanato con provvedimento del presidente n. 93 entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, per la nomina del presidente, che il suddetto comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e proponga al Ministro cinque nominativi tra cui selezionare il nuovo titolare.

Tali procedure pertanto ricalcano quelle previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

I componenti del consiglio di amministrazione, invece, in forza di quanto stabilito dall'articolo 9 del citato decreto n. 213 del 2009, che fa salve le disposizioni statutarie di CNR e INFN in materia di nomina degli organi, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1, dello statuto dell'Ente, sono nominati dal suddetto Ministro: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Come specificato dall'articolo 2 del suo statuto, il **Consiglio nazionale delle ricerche CNR,** quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	Componente del consiglio di amministrazione: **Michele Morgante**	Nomine comunicate e annunciate alla Camera il 30/10/2015 e al Senato il 3/11/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 ottobre 2019 scadrà il mandato del componente del consiglio di amministrazione del **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste**, **Michele Morgante**. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015, la nomina del suddetto soggetto, effettuata con proprio decreto il 14 ottobre 2015 per la durata di un quadriennio.

Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Il presidente dell'Ente Sergio Paoletti e la componente del consiglio di amministrazione Laura Chies che ricopre altresì l'incarico di vicepresidente, scadranno invece rispettivamente il 27 aprile 2020 e il 9 febbraio 2020.

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[31].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[32]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[33]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha il compito, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, di favorire e promuovere l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, trasferendone i risultati al mercato. Il consorzio inoltre ha il compito di supportare la creazione di nuove imprese innovative, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.

[31] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[32] Il comma 2-*bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[33] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Consorzio dell'Adda

Ente	Carica da rinnovare e soggetto candidato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Consorzio dell'Adda	Presidente: **Emanuele Mauri**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 16/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 31/7/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019	Procedura di nomina in corso	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il 31 luglio 2019 la **VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato** hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di **Emanuele Mauri a presidente** del **Consorzio dell'Adda**. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con lettera dell'8 luglio 2019, annunciata il 16 luglio 2019 sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Il consorzio allo stato è guidato da Ettore Grecchi, in qualità di presidente facente funzione. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello statuto dell'Ente, infatti, in difetto di nomina ministeriale, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età che ne svolge le funzioni di rappresentanza, indirizzo e vigilanza. Si ricorda che il presidente è nominato con decreto del Ministro vigilante e che l'ultimo presidente nominato, Massimiliano Atelli, in carica a decorrere dal 1° gennaio 2011, si è dimesso il 21 febbraio 2014.

Il **Consorzio dell'Adda**, sulla base del Regio Decreto 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como (diga di Olginate - Lecco) nonché alla ripartizione dei deflussi fra le utenze irrigue ed idroelettriche consorziate. Il Consorzio è stato confermato ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo *1975, n. 70*. Lo Statuto è stato approvato con decreto del 6 giugno 1939 e successivamente aggiornato con decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 4032.

Ente nazionale risi - ENR

Ente	Carica da rinnovare e titolare uscente	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Ente nazionale risi ENR	Presidente: **Paolo Carrà**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978	31/8/2019	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo
	Componenti del consiglio di amministrazione: **Silvano Saviolo** **Gianmaria Melotti** **Riccardo Preve** **Maria Grazia Tagliabue**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	5/10/2019	Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo

Il 31 agosto 2019 è scaduto il mandato di **Paolo Carrà**, **quale presidente dell'Ente nazionale risi ENR**. Carrà era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 2015 per la durata di un quadriennio.

Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato, nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015[34].

[34] La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 16 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2015.

Il 3 febbraio 2015 era scaduto il mandato di presidente dell'Ente dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011[35].

Il 5 ottobre 2019 scadranno invece i mandati dei **componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Silvano Saviolo, Gianmaria Melotti, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue**, che sono stati nominati il 5 ottobre 2015 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali[36].

Lo statuto dell'ENR, modificato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2015, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte, mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola, in modo da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera medesima. Ove nel corso del quadriennio si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente, entro trenta giorni, deve richiedere al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito.

L'**Ente nazionale risi ENR**, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali degli operatori. L'Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L'attività dell'ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.

[35] Nelle more della riconferma, il medesimo Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato lo stesso Paolo Carrà commissario straordinario dell'ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

[36] Il 7 febbraio 2015 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia gli stessi Mario Preve e Gianmaria Melotti oltre a Mario Francese e Massimo Camandona, nominati il 7 febbraio 2011, sempre con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Ente	Carica da rinnovare e titolare uscente	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	Presidente: **Antonio Carrara**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978	18/3/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni competenti

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del **presidente** dell'**Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**, **Antonio Carrara,** che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014 per la durata di cinque anni.

Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.

Gli **Enti parco nazionali**, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[37]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[37] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Alta Murgia	Presidente: **Francesco Tarantini**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 30/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 31/7/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/8/2019	7/8/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019 **Francesco Tarantini presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia**. Il mandato ha durata quinquennale.

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla proposta relativa alla suddetta nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La richiesta di parere parlamentare relativa alla suddetta nomina era stata trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle summenzionate Commissioni permanenti.

In precedenza l'ente era gestito dal vice presidente Cesareo Troia. Il 15 marzo 2017 era scaduto, infatti, il mandato del precedente presidente dell'Ente, Cesare Veronico, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012.

Già nominato commissario straordinario del predetto Ente con decreto ministeriale del 30 gennaio 2012, Veronico era subentrato al precedente commissario straordinario Massimo Avancini, che, inizialmente nominato con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2011, era stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 9 maggio 2011, 10 agosto 2011 e 22 settembre 2011. Avancini era subentrato a Girolamo Pugliese, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale

dell'11 novembre 2010 e già nominato presidente dell'Ente parco pugliese per cinque anni con decreto ministeriale dell'8 giugno 2005.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[38]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11 *quaterdecies*, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[38] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale delle Cinque Terre	Presidente: **Donatella Bianchi**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 30/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 31/7/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/8/2019	7/8/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019, **Donatella Bianchi presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.** Il mandato ha durata quinquennale.

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La proposta di nomina era stata trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Dal 15 ottobre 2017 e fino al 26 maggio 2019 l'Ente è stato guidato dal vi**cepresidente Vincenzo Resasco.** Infatti il 1° settembre 2017 era scaduto il mandato del precedente presidente dell'Ente, Vittorio Alessandro, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 1° agosto 2012 per cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2012. Già nominato commissario straordinario dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 18 aprile 2012, Alessandro era succeduto ai precedenti commissari straordinari Vincenzo Santoro, nominato con decreto ministeriale del 10 novembre 2011, e Aldo Cosentino, nominato con analogo provvedimento del 1° ottobre 2010 e affiancato altresì dal subcommissario Silvio Vetrano dal 1° gennaio 2011. In precedenza, l'Ente parco ligure era stato presieduto da Franco Bonanini che,

confermato per un ulteriore mandato presidenziale quinquennale con decreto ministeriale del 19 marzo 2010, si era dimesso il 29 settembre 2010.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[39]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[39] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale del Circeo

Ente	Carica da rinnovare e soggetto candidato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale del Circeo	Presidente: **Antonio Ricciardi**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 9/1/2019 parere contrario della 13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019	Procedura di nomina in corso	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata **Antonio Ricciardi** a **presidente** dell'**Ente parco nazionale del Circeo**. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.

Il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.

Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio

dei revisori dei conti e la comunità del parco[40]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[40] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi	Presidente: **Ennio Vigne**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 30/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera e della 13ª Commissione del Senato del 31/7/2019	7/8/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

Il 7 agosto 2019 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, ha nominato il nuovo **presidente dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi**, **Ennio Vigne**. Il mandato ha durata quinquennale.

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, nelle rispettive sedute del 31 luglio 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La proposta di nomina era stata trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle suddette Commissioni parlamentari permanenti.

Il 27 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 giugno 2019 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Vigne a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, per effetto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 giugno 2019, n. 170. La durata massima dell'incarico era stata fissata in un semestre e comunque non oltre la nomina degli organi di gestione. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario Vigne, l'articolo 1 del summenzionato decreto revocava i decreti ministeriali n. 1 dell'8 gennaio 2015, n. 12 del 12 gennaio 2017 e n. 9 del 23 gennaio 2019, con i quali erano stati nominati i componenti del consiglio direttivo dell'Ente.

In precedenza l'Ente era amministrato da un consiglio direttivo[41] che a seguito della scadenza del mandato del presidente Fiori[42] intervenuta il 14 luglio 2015 e delle cessazioni successivamente verificatesi[43], risultava composto, da ultimo, da Franco Zaetta (vicepresidente)[44], Massimo Collavo, Mario De Bon, Mattia Feltrin, Marcello Malacarne, Alessandro Maguolo e Lorenzo Serra. Il consiglio, a seguito anche delle dimissioni del vicepresidente e di altri consiglieri, rassegnate il 21 marzo 2019, aveva preso atto del venir meno della maggioranza dei componenti dell'organo medesimo con conseguente caducazione dell'organo nel suo complesso.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[45]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11 quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[41] I componenti del consiglio direttivo dell'Ente sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 gennaio 2015.

[42] Benedetto Fiori era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2010. Fiori era succeduto al precedente presidente Guido De Zordo venendo inizialmente nominato commissario straordinario dell'Ente parco veneto con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 3 febbraio 2010 ed il 2 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Detto mandato commissariale era stato quindi prorogato con analogo decreto ministeriale del 19 aprile 2010, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 27 aprile 2010, fino alla nomina presidenziale dello stesso Fiori.

[43] Con decreto 12 gennaio 2017 era stato nominato Marello Malacarne e si era preso atto delle dimissioni di Pietro Mornico e di Pietro Zandegiacomo Riziò, mentre con decreto 23 gennaio 2019 era stato nominato Alessandro Maguolo e si era preso atto delle dimissioni di Orlando Dal Farra.

[44] Franco Zaetta ha pertanto svolto, per effetto di tali dimissioni, le funzioni di presidente dell'Ente dal 15 luglio 2015 al 21 marzo 2019.

[45] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale del Gargano

Ente	Carica da rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale del Gargano	Presidente: **Pasquale Pazienza**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 30/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 31/7/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/8/2019	7/8/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019, **Pasquale Pazienza presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.** Il mandato ha durata quinquennale.

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato avevano espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla relativa proposta di nomina, formulata ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, trasmessa dal suddetto Ministro il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle summenzionate Commissioni parlamentari permanenti.

Fino alla nomina del nuovo presidente Pazienza, l'Ente è stato guidato da Claudio Costanzucci Paolino, vicepresidente facente funzioni, a partire dal 15 marzo 2017, data nella quale era scaduto il mandato del precedente presidente Stefano Pecorella, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 15 marzo 2012.

In precedenza Pecorella era stato nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 12 maggio 2010, subentrando al precedente commissario straordinario e già presidente dell'Ente parco Giacomo Diego Gatta. Pecorella era stato quindi prorogato con analoghi provvedimenti in data 6 agosto 2010, 27 ottobre 2010, 1° febbraio 2011, 3 marzo 2011, 31 maggio 2011, 30 agosto 2011 e 18 gennaio 2012.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[46]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[46] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Ente parco nazionale della Sila

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale della Sila	Presidente: **Francesco Curcio**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata alle Camere il 30/7/2019 pareri favorevoli della VIII Commissione della Camera del 31/7/2019 e della 13ª Commissione del Senato del 1°/8/2019	7/8/2019	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il presidente della regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato, il 7 agosto 2019, **Francesco Curcio presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e la 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno espresso, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio e del 1° agosto 2019, parere favorevole alla suddetta proposta di nomina ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal medesimo Ministro il 25 luglio 2019, annunciata alle Camere il 30 luglio 2019 e assegnata alle summenzionate Commissioni permanenti. All'atto della nomina l'Ente era guidato dallo stesso Curcio in qualità di commissario straordinario[47].

Si ricorda inoltre che nel mese di novembre 2018 era scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto

[47] Il 4 giugno 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga per un ulteriore semestre, disposta con decreto n. 126 del 10 maggio 2019, del mandato di Curcio quale commissario straordinario del medesimo Ente. Curcio era stato nominato il 23 novembre 2018, con mandato di durata semestrale, con decorrenza 24 novembre 2019.
La nomina era stata comunicata con lettera del suddetto Ministro il 19 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata alla Camera il 15 gennaio 2019 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente[48].

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[49]. I mandati degli organi ordinari dell'Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[48] Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo, sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell'Ente con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

[49] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. - IEI

Ente	Carica da rinnovare e titolare uscente	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. IEI	Presidente: **Franco Gallo**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978	29/4/2019	D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

Il 29 aprile 2019 è scaduto il mandato di **Franco Gallo** quale **presidente** dell'**Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI)**[50]**.**

Gallo era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014. Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

L'**Istituto dell'Enciclopedia italiana (IEI)** fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile[51]. L'articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.

[50] Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Mario Romano Negri, Giovanni Ajassa, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.

[51] L'Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006.

Istituto italiano di studi germanici

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto italiano di studi germanici	Presidente: **Roberta Ascarelli**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009	7/8/2019	Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (v. *infra* nel testo)
	Consiglieri di amministrazione: **Elda Morlicchio** **Michele Cometa**		30/1/2018 (vedasi *infra* nel testo)	

Il 7 agosto 2019 è scaduto il mandato di **Roberta Ascarelli**, quale **presidente dell'Istituto italiano di studi germanici**. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ne aveva comunicato la nomina, intervenuta con proprio decreto del 7 agosto 2015, con lettera del 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015. Si ricorda che l'incarico ha durata quadriennale. L'Ascarelli era divenuta presidente del suddetto ente a seguito delle dimissioni di Fabrizio Cambi, intervenute il 2 ottobre 2013.

Si ricorda inoltre che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di aver nominato, con proprio decreto del 17 novembre 2015, Elda Morlicchio membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la durata di un quadriennio. La nomina della Morlicchio era avvenuta su designazione del Consiglio universitario nazionale CUN. Lo stesso Ministro aveva altresì comunicato, con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, la nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, del componente di designazione governativa del predetto organo di amministrazione, Michele Cometa, sempre per un quadriennio. Le suddette nomine sono venute meno entrambe il 30 gennaio 2018, una per dimissioni, l'altra per intervenuta decadenza, determinando una criticità evidenziata dalla Corte dei conti nella determinazione 28 maggio 2019, n. 58, relativa all'esercizio 2017[52] del suddetto Ente.

[52] Scrive la Corte dei conti: "*Detto organo è decaduto il 30 gennaio 2018 a seguito delle dimissioni di un componente e della decadenza di un altro sicché costituisce priorità assoluta, immediatamente segnalata già in sede istruttoria da questa Sezione al competente Ministero, che ne venga reintegrata la composizione, ovvero nominato un Commissario in quanto non può ritenersi*

In precedenza, il 10 agosto 2015, erano scaduti i mandati dei consiglieri di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli[53].

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[54].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[55]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come

coerente con il quadro normativo di riferimento né ulteriormente sostenibile la situazione attuale in cui il solo Presidente opera da organo monocratico senza possibilità di alcuna tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo tale condizione essere sussunta nella previsione dei "poteri d'urgenza" di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto dell'IISG.".

[53] Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi.

[54] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[55] Il comma 2 *bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

l'Istituto italiano di studi germanici, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[56]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'**Istituto italiano di studi germanici** ha, secondo il proprio statuto, in particolare la missione di ampliare, documentare e approfondire le conoscenze sulla cultura germanica nelle sue strutture umanistiche e scientifiche, nelle dinamiche evolutive e nei vicendevoli apporti, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, anche mediante iniziative di studio sulla vita spirituale, artistica, scientifica e sociopolitica·dei popoli germanici, e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea. Cura inoltre il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla biblioteca storica.

[56] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN.

Istituto nazionale di astrofisica - INAF

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di astrofisica INAF	Presidente: **Nicolò D'Amico**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (v. *infra* nel testo)
	Componenti del consiglio di amministrazione: **Eugenio Coccia** **Marco Tavani**			

Il 14 ottobre 2019 scadrà il mandato del **presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), Niccolò D'Amico**. Parimenti scadranno i mandati dei **consiglieri di amministrazione dello stesso Ente Eugenio Coccia e Marco Tavani**. I mandati in scadenza hanno durata quadriennale. Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato, il 30 ottobre 2015, la nomina dei suddetti soggetti, effettuata con proprio decreto il 14 ottobre 2015. I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015[57].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro

[57] In precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. Dopo le dimissioni di Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 era stato nominato in sua sostituzione Massimo Capaccioli. Successivamente, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013, Sergio Molinari era subentrato alla dimissionaria Maria Rosaria Schirru, per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 era stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[58].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[59]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell'INAF, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento[60] sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN[61]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Come ricorda il sito dell'Istituto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica **INAF** è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell'Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università sia con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'astronomia che si rivolgono alla scuola e alla società.

---

[58] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[59] Il comma 2-*bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[60] Il 2 dicembre 2019 scadranno i mandati di Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini, scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento.

[61] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

Ente	Carica rinnovata e soggetto candidato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Istituto nazionale di fisica nucleare INFN	Presidente: **Antonio Zoccoli**	Comunicazione alle Camere, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 213 del 2009	1°/7/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (v. *infra* nel testo)
	Cariche da rinnovare e titolari uscenti		**Data scadenza**	
	Componenti del consiglio direttivo: **Caterina Petrillo**		14/10/2019	
	Fabio Zwirner		14/10/2019 Dimissionario a decorrere dal 1°/7/2019	

L'8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato **Antonio Zoccoli presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN,** con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina l'anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l'accordo di quest'ultimo[62]. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

E' inoltre necessario procedere al rinnovo di due componenti del consiglio di amministrazione Si ricorda infatti che il 14 ottobre 2015 erano stati nominati i **componenti del consiglio direttivo Maurizio Biasini e Fabio Zwirner,** con decreto del Ministro dell'istruzione

[62] Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l'Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011

dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015, per la durata di un quadriennio, su designazione del suddetto ministero. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini è stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Fabio Zwirner ha presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Fabio Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, che erano stati nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Inoltre il 17 ottobre 2020 scadrà il mandato di Piergiorgio Picozza, componente del consiglio direttivo dell'Istituto come rappresentante del Ministero dello sviluppo economico. Picozza è stato nominato in sostituzione di Maurizio Luigi Cumo, designato dal medesimo ministero, che era scaduto il 21 maggio 2016.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[63].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[64]. sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti. L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme

[63] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[64] Il comma 2-*bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

statutarie in materia. Gli organi di vertice dell'Istituto sono pertanto nominati con una procedura che parzialmente deroga da quella stabilita, in via generale per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L'articolo 11 dello statuto dell'Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[65]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle Commissioni Scientifiche Nazionali e del Consiglio Tecnico-Scientifico. L'articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati *ratione muneris* e rappresentanti ministeriali, designati questi ultimi mediante le procedure generalmente previste per gli enti di ricerca.[66]

L'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del proprio statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell'impresa.

[65] L'articolo 11 recita: *"1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con* strumenti *telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l'elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della procedura di designazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.*

[66] Il comma 2 dell'articolo 12 dello statuto dell'Ente precisa che: "*Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.*". Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro **INAIL**	Presidente: **Franco Bettoni**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata il 26/6/2019 alla Camera e al Senato pareri favorevoli della 11ª Commissione del Senato del 9/7/2019 e della XI Commissione Camera del 10/7/2019	30/7/2019	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	**Controllo parlamentare previsto**	**Data scadenza**	**Procedura di nomina**
	Vice presidente (carica di nuova istituzione)	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978	Cariche di nuova istituzione (vedasi *infra* nel testo)	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
	3 altri componenti del consiglio di amministrazione: (cariche nuovamente istituite) (vedasi *infra* nel testo)	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978 (vedasi *infra* nel testo)		Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019 Franco Bettoni è stato nominato. per un quadriennio, presidente **dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL**). La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri l'11 luglio 2019, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Contestualmente alla nomina decade il precedente presidente dell'Istituto, Massimo De Felice. La 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 10 luglio 2019, avevano espresso entrambe parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La richiesta di parere parlamentare era stata tramessa il 24 giugno 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta unitamente alla nota del 28 maggio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui era stata formalizzata al Presidente del Consiglio dei ministri la relativa designazione. Su tale proposta era "stato acquisito il previsto assenso del Ministro dell'economia e delle finanze" con nota del 20 maggio 2019, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, con legge 28 marzo 2019, n. 26. La proposta era stata annunciata il 26 giugno 2019 sia alla Camera sia al Senato.

Il precedente presidente dell'Ente, Massimo De Felice, era stato confermato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 per la durata di un quadriennio, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 .

Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INAIL risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[67].

[67] Il CIV dell'INAIL era stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo è stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto: Giovanni Luciano (presidente), Marco Abatecola (vice presidente), Bruno Adinolfi, Ferdinando Di Lauro, Barbara Orlandi, Michele Buonerba, Silvana Roseto, Salvatore Muscarella, Alberto Forti, Pierangelo Albini, Fabiola Leuzzi, Beatrice Sassi, Gaetana Pagano, Leo Fiorito, Barbara Gatto, Gian Luigi De Gregorio, Gabriele Brachetta. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina. Con D.P.C.M. del 3 luglio 2018, Gabriele Brachetta (dimissionario) è stato sostituito da Vincenzo Marotta. Successivamente con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018 Enrico Ponti è stato nominato in sostituzione di Silvana Roseto (dimissionaria).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del sopra ricordato decreto-legge n. 4 del 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni" è stato nuovamente modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL e prevedendo che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell'INPS e dell'INAIL[68]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dei suddetti Enti è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[69].

Per completare il quadro relativo alle modifiche legislative intervenute nella disciplina della nomina degli organi di vertice dell'INAIL (così come dell'INPS), si segnala che la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo dell'articolo 25, in tal modo introducendo all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis[70]. Tale comma ha previsto, parzialmente innovando quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 4 del 2019, che tra i quattro componenti del consiglio, sia compreso il **vice presidente**, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante il riferimento contenuto nel sopra

[68] Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L'intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[69] Nel caso dell'INAIL, contrariamente a quanto avvenuto con riferimento all'INPS, non ha trovato attuazione la disciplina transitoria prevista dal comma 2 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019. Detta norma ha stabilito che, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del medesimo decreto n. 4 del 2019. Si ricorda inoltre che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, escludendo l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, inibisce, sempre in sede di prima applicazione, l'istituto della *prorogatio*, per quanto riguarda gli organi di vertice dei suddetti enti.

[70] Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "*Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d'amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.*".

ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina è necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dalla lettera g) del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli amministratori degli istituti ed enti pubblici di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 14, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 del 1978 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994[71], che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.

L'**INAIL** persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell'occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. All'INAIL sono state attribuite, dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.

[71] Si ricorda che il comma 8 è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 25, comma 1, lett. *e)*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" INDAM	Presidente: **Giorgio Patrizio**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)
	Componente del consiglio di amministrazione: **Pierangelo Marcati**			
	Componente del consiglio di amministrazione: **Gioconda Moscariello**			Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eletta dalla comunità scientifica (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati quadriennali del **presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM), Giorgio Patrizio, e i componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello.**

Si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato di aver rinnovato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, i suddetti organi. In particolare Marcati è stato nominato su designazione dello stesso Ministro, mentre Moscariello è stata nominata in qualità di esperto eletto dalla comunità scientifica[72].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del

[72] Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente, ossia Vincenzo Ancona, presidente, nonché Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero.

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L**'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" INDAM** è stato riordinato, come ricorda il sito internet dell'Istituto**,** dalla legge 11 febbraio 1992, n. 153, che gli ha conferito ampia autonomia regolamentare includendolo tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

L'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 153 del 1992, conferma tra le finalità dell'Istituto la promozione sul piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica anche allo scopo di integrare le potenzialità formative presenti nelle università italiane. Inoltre l'Istituto è chiamato a svolgere e a favorire le ricerche di

matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche. Infine l'Istituto è chiamato a fare in modo che la ricerca matematica italiana si mantenga costantemente in stretto contatto con quella internazionale, specie promuovendo e partecipando a iniziative e a programmi di collaborazione nell'ambito della Comunità europea.

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

Ente	Cariche da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale della previdenza sociale **INPS**	Vice presidente (carica di nuova istituzione)	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978	Cariche di nuova istituzione (vedasi *infra* nel testo)	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
	3 altri componenti del consiglio di amministrazione (cariche nuovamente istituite)	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978 (vedasi *infra* nel testo)		Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

A seguito della nomina di Pasquale Tridico quale presidente dell'**Istituto nazionale della previdenza sociale INPS**, intervenuta, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del **22 maggio 2019** ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479[73], occorre completare l'assetto degli organi di vertice dell'Istituto, secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni",* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale decreto, all'articolo 25, ha nuovamente modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il **consiglio di amministrazione**[74] dell'INPS e dell'INAIL

[73] Si ricorda che nella procedura di nomina dei presidenti dell'INPS e dell'INAIL non è più previsto un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), chiamato in precedenza a esprimere il proprio parere al riguardo. Continua invece ad applicarsi al riguardo la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[74] Si ricorda che, nel quadro del riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, era stato soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta del 30 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21,

e prevedendo che i componenti, nel numero di quattro, siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, ha modificato il testo originario dell'articolo 25, introducendo all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il nuovo comma 3-bis[75]. Tale comma prevede ora che tra i quattro componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS (nonché dell'INAIL), sia compreso il **vice presidente**, nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stante l'esplicito riferimento contenuto nel sopra ricordato comma 3-bis alla legge n. 14 del 1978, anche per tale nomina appare necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, aveva dato comunicazione[76], ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dello stesso Pasquale Tridico quale soggetto al quale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, erano stati attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto, nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina era stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e faceva seguito alla scadenza, avvenuta il 16 febbraio 2019, del mandato di Tito Boeri quale presidente dell'INPS[77].

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che, poiché l'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli "altri amministratori" degli istituti ed enti pubblici di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 14,

comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Di contro, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, come successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479 del 1994, agli attuali 22.

[75] Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "*Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d'amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.*".

[76] La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera sia al Senato il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

[77] Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu.

effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal nuovo comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479, che regola la nomina dei consiglieri di amministrazione, a differenza di quanto previsto per le nomine del presidente e del vice presidente.

L'**INPS** è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. "taglia-enti", dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l'INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

Istituto nazionale di statistica - ISTAT

Ente	Carica da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di statistica **ISTAT**	Componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica: **Daniela Cocchi** **Anna Maria Manzone** **Pier Paolo Italia** **Maria Cannata** **Paolo Onelli** **Antonio Lentini** **Alberto Avetta** **Gaetano Palombelli** **Domenico Mauriello** **Andrea Brandolini** **Cinzia Ferrara** **Patrizia Farina** **Tiziana Laureti**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978	6/3/2019	D.P.C.M. (vedasi *infra* nel testo)

Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei **componenti** del **comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica** dell'**Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**.

L'organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.

Inoltre, con distinti D.P.C.M., assunti il 21 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 21 novembre 2018, erano stati nominati taluni membri in sostituzione di componenti cessati.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo, tra l'altro, la riduzione della consistenza[78] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei

[78] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

confronti degli uffici di informazione statistica[79], costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT. Inoltre compongono il comitato tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata, un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere, due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione, nonché due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato rimane in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[80].

Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'**ISTAT** è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

[79] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

[80] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.

Istituto Superiore di Sanità - ISS

Ente	Carica rinnovata e soggetto nominato	Controllo parlamentare previsto	Data nomina	Procedura di nomina
Istituto superiore di sanità ISS	Presidente: **Silvio Brusaferro**	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge 14/1978 annunciata il 25/6/2019 alla Camera e al Senato pareri favorevoli della XII Commissione della Camera del 3/7/2019 e della 12ª Commissione del Senato del 4/7/2019	29/7/2019	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute
	Carica da rinnovare e titolari uscenti	**Controllo parlamentare previsto**	**Data scadenza**	**Procedura di nomina**
	Componenti del consiglio di amministrazione: **Enrico Lubrano** **Adriana Caterina Maggi** **Chiara Gibertoni** **Alessandro Cosimi**	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 14/1978	26/11/2019	Decreto del Ministro della salute

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2019 **Silvio Brusaferro è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS.**

La XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei deputati e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 luglio 2019, avevano espresso parere favorevole alla relativa proposta di nomina.

La richiesta di parere parlamentare era stata annunciata in entrambi i rami del Parlamento il 25 giugno 2019, dopo essere stata trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla nota del 22 maggio 2019 del Ministro della salute con cui era stata effettuata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, la designazione dello stesso Brusaferro.

Si ricorda che il 2 luglio 2019 era scaduto il mandato di Brusaferro quale commissario straordinario del medesimo Istituto. Brusaferro era stato nominato al suddetto incarico il 2 gennaio

2019, con decreto del Ministro della salute, a seguito delle dimissioni del presidente dell'Istituto Gualtiero Ricciardi, presentate il 19 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. Come specificato dal suddetto decreto, la nomina è intervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante *Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, e dell'articolo 11 dello Statuto dell'ISS. Il combinato disposto delle suddette norme affida infatti al Ministro il potere di nominare il commissario straordinario dell'Istituto, in caso di mancata costituzione degli organi o di loro impossibilità di funzionamento.

Ricciardi era stato nominato presidente dell'ente[81] il 7 agosto 2015, per un quadriennio, con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute[82].

Il 26 novembre 2019 scadrà inoltre il mandato dei **componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Enrico Lubrano, Adriana Caterina Maggi**, **Chiara Gibertoni e Alessandro Cosimi**.

Il consiglio di amministrazione è stato rinnovato il 26 novembre 2015, con la nomina di Enrico Lubrano, designato dal Ministro della salute, di Adriana Caterina Maggi, designata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di Giuseppe Remuzzi e di Alessandro Cosimi, designati entrambi dalla Conferenza unificata. Con decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2019 Chiara Gibertoni ha sostituito, per la durata residua del mandato, Giuseppe Remuzzi, dimessosi il 19 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante *Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del suddetto articolo dispone che il presidente

[81] Il 10 luglio 2015 era scaduto il mandato dello stesso Ricciardi a commissario dell'ISS. Inizialmente nominato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, Ricciardi era stato prorogato per ulteriori sei mesi con analogo decreto interministeriale del 21 gennaio 2015. Il commissariamento dell'Istituto era stato disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, essendo stato riscontrato dall'Autorità di vigilanza un disavanzo di competenza dell'ISS per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012. Il commissariamento dell'Istituto aveva pertanto comportato la decadenza del presidente, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 25 marzo 2013. Allo stesso modo erano decaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute del 28 marzo 2013.

[82] Il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stato richiesto dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 21 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato in pari data. Tale richiesta era stata assegnata alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 29 luglio 2015, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì esaminata dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 28 luglio 2015, e dopo aver proceduto all'audizione informale di Ricciardi nella seduta del 30 luglio 2015, aveva espresso infine parere favorevole nella seduta del 5 agosto 2015.

dell'Istituto – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica e provvisto di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di *curricula*, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo - sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute[83]. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta[84].

Il comma 5 stabilisce invece che il consiglio d'amministrazione sia nominato dal Ministro della salute, duri in carica quattro anni, e sia composto da cinque membri. Oltre al presidente ne fanno parte quattro esperti di alta e riconosciuta professionalità, documentata attraverso la presentazione di *curricula*, nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrino nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, di cui un esperto designato dal Ministro della salute, due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2001, non abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 106 del 2012 che ne ha previsto il riordino, l'**Istituto superiore di sanità ISS** è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

[83] La norma precisa che il nominato, se professore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Qualora sia invece dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[84] Il comma 3 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV

Ente	Carica da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV	Componenti del consiglio di amministrazione: **Alessandro Nicola Pino** **Giulio Selvaggi**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi *infra* nel testo)
	Componenti del consiglio di amministrazione: **Claudio Faccenna** **Giancarlo Neri**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009		Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati, di durata quadriennale, dei consiglieri di amministrazione dell'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Claudio Faccenna, Giancarlo Neri**[85], **Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi**[86]**.**

Si ricorda che il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione, ossia Antonio Meloni, Bernardino Chiaia e il già citato Alessandro Nicola Pino, che erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, e di Domenico Giardini, nominato con decreto ministeriale del 10 maggio 2012

[85] La nomina dei summenzionati consiglieri era stata comunicata il 20 ottobre 2015 con lettera del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e al Senato il 3 novembre 2015, che ad essa aveva provveduto mediante proprio decreto del 14 ottobre 2015 sulla base della designazione dello medesimo ministro.

[86] La nomina di Pino e Selvaggi è stata comunicata con lettera del 16 novembre 2015, annunciata alle Camere il 24 novembre 2015, dal Ministro dell'istruzione, che ha provveduto in merito con proprio decreto del 13 novembre 2015. Pino e Selvaggi sono stati nominati su designazione della comunità scientifica di riferimento dell'Ente e il loro mandato dura fino alla scadenza dell'organo di amministrazione dell'Istituto, che era stato rinnovato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 14 ottobre 2015 (*cfr* nota precedente).

Si ricorda che l'Ente è presieduto da Carlo Doglioni, nominato per un mandato quadriennale con decreto ministeriale del 27 aprile 2016[87].

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[88].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[89]. Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, come nel caso dell'INGV, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN[90].

---

[87] Si ricorda che in precedenza, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, Giardini e Gresta erano stati nominati rispettivamente presidente dell'Istituto e componente del consiglio di amministrazione. Giardini si era tuttavia dimesso dall'incarico il 19 dicembre 2011. Successivamente Stefano Gresta era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 27 marzo 2012. Infine Doglioni era divenuto presidente (vedi *supra* nel testo).

[88] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[89] Il comma 2-*bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[90] Il comma 3 prevede invece che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Ai sensi del proprio statuto, l'**INGV** ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. L'Ente, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia e della vulcanologia.

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

Ente	Carica da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS	Presidente: **Maria Cristina Pedicchio**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)
	Componente del consiglio di amministrazione: **Giorgio Cassiani**			
	Componente del consiglio di amministrazione: **Silvestro Greco**			Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati, di durata quadriennale, del **presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, Maria Cristina Pedicchio**[91], nonché dei **componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto, Giorgio Cassiani e Silvestro Greco**[92]**.** Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque,

[91] Per Pedicchio si tratta del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, avendo già rivestito tale ruolo in precedenza, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale il 10 agosto 2011.

[92] Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca aveva comunicato l'effettuazione della suddetta nomina, con proprio decreto del 14 ottobre 2015. Si ricorda che la nomina di Cassiani è avvenuta su designazione del predetto Ministro, mentre Greco è stato nominato su designazione della comunità scientifica di riferimento. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei membri del precedente consiglio di amministrazione dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.

nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'**Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS,** come ricorda l'articolo 1 dello statuto dell'Ente, è un'istituzione scientifica a vocazione internazionale che trae le sue origini dalla Scuola d'astronomia e navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753.

Il successivo articolo 2 del suddetto statuto specifica che OGS è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria e regolamentare. L'OGS è un Ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della

ricerca in: Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica); Geofisica sperimentale e di esplorazione; Sismologia e sismologia applicata all'ingegneria.

Stazione zoologica "Anton Dohrn"

Ente	Carica da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Stazione zoologica "Anton Dohrn"	Componente del consiglio di amministrazione: **Mauro Magnani**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)
	Componente del consiglio di amministrazione: **Serena Fonda**		22/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione della comunità scientifica (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 e il 22 ottobre 2019 scadranno rispettivamente i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della **Stazione zoologica "Anton Dohrn" Mauro Magnani e Serena Fonda**, la cui nomina, effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015, era stata comunicata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2015 e al Senato della Repubblica il 3 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Per Magnani, componente di designazione governativa, si tratta del secondo e ultimo mandato, essendo già stato nominato membro dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Fonda è stata invece nominata su designazione della comunità scientifica di riferimento a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza del mandato di Silvano Focardi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.

Quanto alla presidenza dell'ente, si ricorda che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 24 gennaio 2018, annunciata alla Camera ed al Senato il 23 marzo 2018, ha comunicato, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con decreto del 19 gennaio 2018, Roberto Danovaro presidente del suddetto ente per la durata di un quadriennio. Il 4 dicembre 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell'Ente dello stesso Danovaro, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 4 dicembre 2013 sempre per un quadriennio.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[93].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[94]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come Stazione zoologica "Anton Dohrn", due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[95]. Il comma 5 prevede infine che i decreti

[93] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[94] Il comma 2 *bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[95] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN.

ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Come specificato dall'articolo 1 dello statuto la **Stazione Zoologica "Anton Dohrn"** di Napoli è Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, e riconosce le sue origini nell'Istituto fondato da Anton Dohrn nel 1872 per studiare l'evoluzione attraverso ricerche sugli organismi marini, ed è disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886. La Stazione Zoologica è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991 e a essa è riconosciuta autonomia statutaria con la facoltà di adottare propri regolamenti. La Stazione Zoologica è vigilata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della normativa vigente e, in funzione delle proprie esigenze e finalità, può creare, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, sedi territoriali in Italia e all'estero.

Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"

Ente	Carica da rinnovare e titolari uscenti	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"	Presidente: **Luisa Cifarelli** Componente del consiglio di amministrazione: **Giovanni Batignani**	Nomine comunicate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009	14/10/2019	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro (vedasi *infra* nel testo)

Il 14 ottobre 2019 scadranno i mandati **di Luisa Cifarelli, presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", nonché del componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, Giovanni Batignani.**

La nomina dei suddetti soggetti è avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2015. Il mandato ha durata quadriennale.

Per Cifarelli si tratta del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, avendo già svolto l'incarico di presidente a seguito della nomina intervenuta con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Il 10 agosto 2015 era scaduto altresì il mandato del componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa, Francesco Triscari Binoni. Si ricorda infine che il 9 febbraio 2020 scadrà il mandato di Carla Andreani, nominata su indicazione dell'Ente medesimo, sentiti i "Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro", secondo le procedure previste dallo statuto (vedasi infra nel testo).

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli

altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[96].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-*bis* prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[97]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[98] [99]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per le nomine dei presidenti degli enti di ricerca non è pertanto più prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

---

[96] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[97] Il comma 2 *bis* è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[98] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9, con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche CNR e all'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN.

[99] L'articolo 7, comma 3 dello statuto dell'Ente prevede che: "*Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra esperti di alta qualificazione scientifica nazionale e internazionale e/o di alta amministrazione. Due componenti, incluso il Presidente, sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Un componente è designato dal Presidente, sentiti i Referenti delle attività scientifiche interdisciplinari nelle quali è impegnato il Centro Fermi, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.*".

Come stabilisce lo statuto dell'Ente, Il **Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"**, con sede in Roma, è l'Ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di Centro Studi e Ricerche nel campo della fisica promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica. Allo stesso tempo il Centro Fermi svolge l'attività di Museo Storico della Fisica, con l'obiettivo di diffondere e conservare la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e la società moderna.

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a luglio e agosto 2019

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di "risposta" da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno

contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non "filtrata" in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella "politica" di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all'attuazione di **16** ordini del giorno e di **3** risoluzioni. Di tali note **11** sono state trasmesse dal Ministro per le disabilità e la famiglia, **5** dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e **3** dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle **16** note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

6 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 1041, divenuto legge n. 97 del 2018, di** ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"***. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministro per le disabilità e la famiglia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 1041**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **20**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **6** note di attuazione.

5 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 1117-A, divenuto legge n. 108 del 2018, di** ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"***. Tali note di attuazione sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 1117-A**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **44**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **8** note di attuazione.

4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli **Atti Camera 1334-AR e 1334-B, divenuti legge n. 145 del 2018, concernente** ***"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"***. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministro per le disabilità e la famiglia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti agli **Atti**

Camera 1334-AR e **1334-B,** e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **403**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **10** note di attuazione.

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'**Atto Camera 924-A, divenuto legge n. 96 del 2018, di** ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"***. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministro per le disabilità e la famiglia.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 924-A,** e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **74**, in ordine ai quali è stata finora trasmessa **1** nota di attuazione.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2019 sono stati segnalati **252** ordini del giorno[100] dei quali:

133 riferiti alla legge n. 58 del 2019, di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"* (A.C. 1807-A).

50 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, **23** al Ministero dello sviluppo economico, **13** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **11** al Ministro per il Sud, **9** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **8** al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, **8** al Ministro per la pubblica amministrazione, **5** al Ministero dell'interno, **4** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **2** alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **2** al Ministero per i beni e le attività culturali, **1** al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **1** al Ministero della giustizia, **1** al Ministero della salute;

36 riferiti alla legge n. 77 del 2019, di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"* (A.C. 1913-A).

28 sono stati inviati al Ministero dell'interno, **3** alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **3** al Ministero della difesa, **2** al Ministero della giustizia, **2** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **1** al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **1** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

22 riferiti alla legge n. 69 del 2019, concernente *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"* (A.C. 1455-A).

6 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **4** al Ministero della giustizia, **4** al Ministero dell'interno, **4** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **4** al Ministero

[100] Si fa presente che il medesimo atto di indirizzo può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

della salute, **3** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **1** al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **1** al Ministero della difesa, **1** al Ministero dell'economia e delle finanze, **1** al Ministro per la pubblica amministrazione;

17 riferiti alla legge n. 81 del 2019, di ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"*** **(A.C. 2019-A).**

13 sono stati inviati al Ministero per i beni e le attività culturali, **3** al Ministero dello sviluppo economico, **2** al Ministero dell'economia e delle finanze, **1** al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **1** al Ministero dell'interno, **1** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

17 riferiti alla legge n. 86 del 2019, concernente ***"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"*** **(Atti Camera 1603-*bis*-A e 1603-*ter*-A).**

13 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **2** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **1** al Ministero dell'economia e delle finanze, **1** al Ministero dell'interno;

14 riferiti alla legge n. 92 del 2019, concernente ***"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"*** **(A.C. 682-A).**

14 sono stati inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e **2** al Ministero dell'interno;

9 riferiti alla legge n. 60 del 2019, di ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"*** **(A.C. 1816-A)**, inviati al Ministero della salute;

2 riferiti alla legge n. 85 del 2019, di ***"Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica"*** **(A.C. 2000)**, inviati al Ministero dell'economia e delle finanze;

1 riferito alla legge n. 73 del 2019, concernente ***"Modifiche di termini in materia di***

obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico" **(A.C. 1822-A)**, inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

1 riferito alla legge n. 84 del 2019, concernente ***"Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto"*** **(A.C. 2039)**, inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare **15** mozioni[101]:

- **LAZZARINI, D'ARRANDO, GEMMATO ed altri n. 1/00145** *(Nuova formulazione)*, **SIANI ed altri n. 1/00200** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, **PEDRAZZINI ed altri n. 1/00201** *(Testo modificato nel corso della seduta)* e **LORENZIN ed altri n. 1/00214** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, concernenti iniziative per la cura e l'assistenza del paziente oncologico, al Ministero della salute;
- **SPENA, ASCARI, BISA, SIANI, Emanuela ROSSINI, ROSTAN, BELLUCCI ed altri n. 1/00215**, concernente iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori, al Ministro per le disabilità e la famiglia;
- **CILLIS, VIVIANI ed altri n. 1/00213** *(Nuova formulazione)*, **SPENA ed altri n. 1/00218**, **INCERTI ed altri n. 1/00219** e **LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00221** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, concernenti iniziative a sostegno del comparto cerealicolo, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- **DE MARIA ed altri n. 1/00199** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, **MURONI ed altri n. 1/00223** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, **LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00225** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, **MOLINARI** e **D'UVA n. 1/00226**, **GELMINI ed altri n. 1/00227** *(Testo modificato nel corso della seduta)*, concernenti iniziative in materia di politiche urbane e riqualificazione delle periferie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- **ZOFFILI, CABRAS ed altri n. 1/00235**, concernente iniziative, in ambito internazionale ed europeo, per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal cosiddetto Daesh, con particolare riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

[101] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

Nel periodo considerato sono state altresì segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare **10** risoluzioni:

- **IOVINO, FORMENTINI ed altri n. 6/00080**, concernente la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2) (Doc. XVI, n. 2), al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa;
- **DEIDDA ed altri n. 7/00270**, sui lavori presso la Caserma "Vannucci" di Livorno, al Ministero della difesa;
- **GRANDE n. 8/00035**, approvata nell'ambito della discussione della petizione n. 151, concernente iniziative per l'affissione di una targa commemorativa nel luogo della strage di Nassiryia, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **GOLINELLI ed altri n. 8/00036**, concernente iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- **BELLUCCI ed altri n. 8/00037**, sui disturbi dello spettro autistico, al Ministero della salute;
- **IORIO ed altri n. 8/00038**, sul trascinamento delle indennità supplementari, al Ministero della difesa;
- **SCERRA ed altri n. 8/00039**, **DE LUCA ed altri n. 8/00040**, **MONTARULI ed altri n. 7/00266** e **ROSSELLO ed altri n. 7/00295**, sul controllo effettuato dalla Corte dei conti europea nei confronti della Commissione europea relativamente al rispetto dei principi di trasparenza nell'assegnazione diretta e indiretta di fondi alle ONG, al Ministro per gli affari europei;
- **CAPPELLANI n. 8/00041**, sul nuovo codice penale introdotto in Brunei, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note annunciate al 31 agosto 2019 in attuazione di atti di indirizzo

Presidenza del Consiglio dei ministri

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1117-A/91 Ordine del giorno	De Menech	Assemblea	12/7/2019	VII VIII	Realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021

L'ordine del giorno **De Menech ed altri n. 9/1117-A/91**, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 settembre 2018, impegnava l'esecutivo a valutare lo stato di realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, nonché a delineare ogni utile iniziativa per superare lo stallo amministrativo che ha coinvolto le procedure di attuazione di alcune di tali opere, in particolare attinenti la viabilità statale.

In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:

"Si allega la nota trasmessa dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci.

Si rileva inoltre che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, l'articolo 4, comma 12 quinquies, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto la proroga al 31.12.2021 sia della durata dell'incarico del Commissario, sia del termine per la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato.

Da ultimo, con l'articolo 30, comma 14 ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata altresì disposta la nomina del presidente pro tempore della società ANAS S.p.a., come commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Il Commissario, a cui non

spettano né compensi, né gettoni di presenza e indennità comunque denominate, cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano, non oltre il termine del 31 dicembre 2019.

Nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci.

Si allega apposita relazione esplicativa sull'attuale stato di attuazione degli interventi relativi alla realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo per il periodo marzo 2020 - febbraio 2021.

Le attività previste nel Piano degli Interventi di competenza dello scrivente Commissario risultano procedere correttamente ed in linea con le tempistiche previste.

La peculiarità del territorio, che presenta interferenze e vincoli di tipo ambientale, rappresenta la variabile più significativa da valutare, comprendere e superare attraverso un'attività connessa e sinergica da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO, CHE SI TERRANNO A CORTINA D'AMPEZZO, RISPETTIVAMENTE, NEL MARZO 2020 E NEL FEBBRAIO 2021

Relazione sullo stato di attuazione del Piano degli Interventi
"Riscontro Atto Camera n. 1117 del 14.09.2018"

1. Introduzione

L'assegnazione all'Italia dell'organizzazione del Mondiali di sci alpino previsti a Cortina nel 2021 è stata formalizzata con un contratto denominato "Hosting Contract", sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in Messico, tra la Federazione Internazionale di Sci, di seguito FIS, la Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito FISI e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Per dare seguito agli impegni assunti, la FISI in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Cortina 2021, al fine di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento del Campionati del Mondo 2021.

La Fondazione Cortina 2021 ha elaborato, a seguito di una prima indagine ricognitiva, un iniziale programma di interventi infrastrutturali strategici per l'organizzazione dell'evento sportivo e contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una "legacy" sul territorio montano interessato, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi, strettamente funzionale anche allo sviluppo del turismo.

Il programma di interventi, nel corso dell'anno 2017, è stato presentato al Governo, per la necessaria condivisione, oltreché per un interessamento volto al reperimento delle risorse economiche necessarie per la copertura finanziaria, al fine di garantire la realizzazione di quanto previsto nel medesimo programma. Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha previsto e disciplinato, all'articolo 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del sopracitato articolo 61 ha previsto, tra l'altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del Piano degli interventi.

Lo scrivente è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 17 ottobre 2017 e ss. mm. e ii., Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.

I mondiali di sci alpino di Cortina 2021 rappresentano uno dei maggiori eventi sportivi dei prossimi anni, costituendo un'importante occasione di riqualificazione del territorio e della macro area delle Dolomiti, dopo le storiche Olimpiadi del '56. All'iridato evento si stima il coinvolgimento

di circa 600 atleti provenienti da più di 70 nazioni e la presenza, in 14 giorni di gare, di 200 mila spettatori oltre che di 500 milioni di spettatori collegati live.

2. Attività svolta e tempi di attuazione del programma

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 61 del decreto legge n. 50/2017 e ss. mm. e ii., si è provveduto a predisporre il Piano degli Interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento e articolato nei seguenti livelli:

- Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;
- Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;
- Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;
- livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di progetti di fattibilità tecnico economica.

Il Piano degli interventi è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari.

Nei mesi a seguire sono state indette e successivamente svolte cinque conferenze di servizi, rispettivamente, il giorno 8 gennaio, 31 maggio, 31 luglio 2018, 23 aprile 2019 e 18 giugno 2019 ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'articolo 61, comma 3 del decreto-legge 50/2017 per l'approvazione degli interventi ricompresi nel Livello 1, Livello 2 e parte degli interventi del Livello 3.

Si riporta di seguito una tabella sintetica degli interventi al fine di indicare, in termini percentuali, lo stato di consistenza delle attività amministrative svolte nonché della realizzazione degli stessi interventi. Nella stessa tabella, vengono inoltre stimate le date presunte di fine lavori, ovvero consegne anticipate ai sensi dell'art. 230 del d.lgs 50/2017. Si conferma che, nonostante molteplici imprevisti imprevedibili emersi sia in fase di cantiere che nel corso dell'istruttoria amministrativa volta all'approvazione dei progetti, il cronoprogramma degli interventi e la presunta fine lavori degli stessi rimane in linea con le previsioni del Piano, ed in particolare:

Livello	Codice	Intervento	Conferenza di Servizi	%Avanzamento Progettazione	%Avanzamento Approvazione	%Avanzamento Esecuzione	Data presunta fine lavori
Livello 1	L1N1	Realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo	08/01/2018	100%	100%	90%	29/11/2019
Livello 1	L1N2	Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana	08/01/2018	100%	100%	60%	29/11/2019
Livello 1	L1N3	Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine	08/01/2018	100%	100%	40%	29/11/2019
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	già autorizzato	100%	100%	100%	completato
Livello 1	L1N5	Pista Lacerche Cinque Torri	31/07/2018	100%	10%	10%	31/12/2019
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	31/07/2018	100%	95%	0%	31/12/2020
Livello 2	L1N7	Sistema di protezione antivalanghivo	31/07/2018	100%	100%	0%	31/12/2019
Livello 2	L2N1	Piste A-B Col Druscè e ski weg	31/05/2018	100%	100%	100%	completato
Livello 2	L2N2	Finish Area Druscè	31/05/2018	100%	100%	0%	31/12/2020
Livello 2	L2N3	Strada Bypass Colfiere-Lago Ghedina	31/05/2018	100%	100%	0%	31/12/2020
Livello 2	L2N4	Nuova cabinovia Cortina-Col Druscè	31/05/2018	100%	100%	10%	31/12/2019
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade-Bain de Dones	18/07/2019	50%	50%	0%	31/12/2020
Livello 3	L3N2	Riqualificazione piazza comunale Guargnè	18/06/2019	50%	50%	0%	29/01/2021
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	23/04/2019	100%	90%	0%	31/12/2019
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite	23/04/2019	100%	90%	0%	31/12/2020
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	31/07/2018	100%	100%	0%	31/12/2020

Nel mese di luglio 2018 sono stati avviati e parzialmente ultimati, i cantieri per la realizzazione dei cinque interventi, di seguito riportati e ricompresi nei sopra citati livelli uno e due.

- LlNl - Realizzazione della "Finish area" Rumerlo;
- LlN2 - Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana;
- L1N3 - Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine;
- L1N4 - Pista Vertigine Olympia;
- L2Nl - Piste A-B Col Drusciè- (la realizzazione dello ski weg sarà avviata nel 2019).

Il parziale completamento di tali interventi ha reso possibile lo svolgimento della tappa di coppa del mondo femminile che si è svolta il 19 e 20 gennaio 2018. L'evento sportivo si è svolto in sicurezza e con una partecipazione di pubblico triplicata rispetto all'anno precedente, grazie anche al nuovo "layout funzionale" della pista Olympia e dell'arrivo di gara realizzato in zona Rumerlo.

Si è inoltre provveduto a convocare le conferenze di servizi riferite a tutti gli interventi ricompresi nel livello n. 3. In particolare è stato pubblicato il decreto di determinazione conclusiva delle viabilità di Lungoboite e Gilardon e sono state avviate le istruttorie per l'approvazione della cabinovia Son dei Prade -Gai de Dones e della riqualificazione della piscina comunale di Guargnè.

Inoltre il 18 giugno p.v., nella sala consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, si è svolto il dibattito pubblico con la cittadinanza, previsto nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione della

cabinovia Son dei Prade - Gai de Dones.

Il quarto livello del Piano degli interventi si riferisce ad un'attività ricognitiva, di studio, che lo scrivente, in considerazione delle procedure semplificate per l'approvazione degli interventi potrà svolgere al fine di consegnare al territorio interessato progetti di sviluppo del turismo sportivo in montagna, orientati al collegamento di Cortina con i bacini sciistici confinanti.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi relativi alla viabilità comunale nella città di Cortina d'Ampezzo ricompresi nel più volte citato Piano, quali la strada bypass Colfiere-lago Ghedina e finish area Druscié, l'adeguamento della viabilità locale di Gilardon e Lungoboite, è stato sottoscritto un accordo con Anas s.p.a., finalizzato all'affidamento a quest'ultima delle funzioni di stazione appaltante, lasciando sempre in capo allo scrivente Commissario le attività volte all'approvazione dei sopracitati progetti in conferenza di servizi. L'Anas s.p.a. provvederà ad anticipare le somme necessarie alla realizzazione dei predetti interventi, somme che saranno oggetto di restituzione da parte del Commissario nei limiti degli importi di spesa annuale allo stesso consentiti ed autorizzati per gli anni 2020-2021. L'avvenuta sottoscrizione dell'accordo riveste una notevole rilevanza strategica, poiché è volto a consentire l'anticipazione dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle strade, già a partire dalla primavera 2019, utilizzando le risorse economiche di cui altrimenti lo scrivente avrebbe potuto disporre solo a partire dal 2020.

Lo scrivente, al fine di ottimizzare il tempo a disposizione, nonché in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa da porre in essere e di valorizzazione degli strumenti di legge riconosciuti, ha affidato alla Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Provincia di Belluno, le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano degli interventi, concordando l'attivazione delle diverse procedure in base alla programmazione svolta dal Commissario. Il Commissario si è convenzionato anche con la Regione Veneto, la quale, oltre a garantire la massima tempestività nelle istruttorie correlate alle conferenze di servizi degli interventi del Piano, ha messo a disposizione due unità di personale dirigenziale non generale per rivestire la funzione di Responsabile del Procedimento degli interventi del Piano.

Si segnala inoltre, che lo scrivente ha sottoscritto con l'ANAC un protocollo di vigilanza collaborativa preventiva, attivato ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, finalizzata a verificare la conformità degli atti alla normativa di settore ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali di cui trattasi ed in particolare per gli interventi riferiti alla zona Rumerlo.

E' stato inoltre sottoscritto con la Prefettura - U.T.G. di Belluno un Piano per la legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali Cortina 2021. Il Piano prevede infatti un rafforzamento del

controllo dei cantieri dei lavori attraverso la messa a disposizione della Prefettura, della banca dati dei lavoratori e mezzi impiegati per l'esecuzione delle opere. La banca dati, implementata dal Commissario, è aggiornata settimanalmente e fa parte del sistema di coordinamento progettato ed attuato per la realizzazione del progetto sportivo.

Alla luce di quanto riportato e considerata la complessità, al fine di garantire una gestione unitaria delle singole procedure ed il coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo, lo scrivente ha orientato la gestione dei processi informativi del Piano degli interventi verso una digitalizzazione delle attività che ha preso il nome di: "OPENCORTINA".

"Open Cortina" è un progetto che raccoglie, elabora e divulga dati digitali strutturati sui processi realizzativi del Piano degli interventi attraverso una piattaforma per la gestione digitale integrata delle informazioni finalizzata al supporto delle attività degli operatori coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione delle opere e alla pubblica divulgazione, garantendo il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della progettazione e dei lavori sino al collaudo finale.

3. Risorse economiche

Le risorse economiche per l'attuazione del Piano degli interventi, autorizzate dal decreto legge n. 50/2017, a valere sul bilancio dello Stato, sono pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021 per un totale di 40 milioni di euro, di volta in volta trasferiti su un apposito capitolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare con D.D. n. 2385 del 19 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato autorizzato l'impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario a valere sul capitolo di spesa n. 7694. A tale stanziamento si aggiungono inoltre le risorse economiche pari ad € 28.700.000,00 messe a disposizione dal Fondo dei Comuni di confine e € 1.500.000,00 da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo. Al riguardo, si segnala che in data 16 febbraio 2018, si è proceduto a sottoscrivere con il suddetto Ministero e il Fondo del Comuni di confine, un accordo finalizzato all'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario sulla quale trasferire tutte le risorse economiche. Ciò consente una gestione unitaria ed un'ottimizzazione delle risorse medesime in capo al Commissario che si avvale, a tal fine, come già specificato della Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Provincia di Belluno e di Anas s.p.a.. Inoltre, sono previste risorse private per la realizzazione di alcuni interventi prevalentemente riferiti a piste da sci, nell'ambito del quali lo scrivente ha svolto un'attività di carattere amministrativo per il coordinamento delle relative autorizzazioni, nonché per la realizzazione della nuova cabinovia Cortina - Col Drusciè che sarà realizzata attraverso lo strumento della finanza di progetto.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un quadro sintetico dei costi degli interventi ricompresi

nel piano, aggiornato a seguito degli approfondimenti eseguiti nel corso delle conferenze di servizi. Si segnala che l'intervento L3N3 - Nuova palestra comunale "Palestra Revis" aree contermini, è stato stralciato e definanziato a causa del mancato cofinanziamento del Comune di Cortina d'Ampezzo originariamente assentito, e comunque non ricompreso nell'ambito della sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra lo scrivente Commissario, il Ministero dell'lnfrastrutture e trasporti nonché il Fondo dei Comuni di confine.

Livello	Codice	Intervento	Importo stimato	Fondi FCC	Fondi Privati	Fondazione Cortina d'Ampezzo	Comune di Cortina d'Ampezzo	Commissario DL 50/17
Livello 1	L1N1	Realizzazione della "Finish Area" di Rumerlo	1.278.013 €					1.278.013 €
Livello 1	L1N2	Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana	3.900.000 €	2.000.000 €			1.200.000 €	700.000 €
Livello 1	L1N3	Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine	1.000.000 €					1.000.000 €
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	4.200.000 €		2.700.000 €	1.500.000 €		
Livello 1	L1N5	Pista Lacerche Cinque Torri	3.845.000 €					3.845.000 €
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	2.750.000 €		2.750.000 €			
Livello 2	L1N7	Sistema di protezione antivalanghivo	3.000.000 €					3.000.000 €
Livello 2	L2N1	Piste A-B Col Druscè e ski weg	3.500.000 €		3.500.000 €			
Livello 2	L2N2	Finish Area Druscè	1.500.000 €					1.500.000 €
Livello 2	L2N3	Strada Bypass Colfiere-Lago Ghedina	3.250.000 €					3.250.000 €
Livello 2	L2N4	Nuova cabinovia Cortina-Col Druscè	22.715.000 €		18.215.000 €			2.500.000 €
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade-Bain de Dones	18.500.000 €	15.500.000 €				3.000.000 €
Livello 3	L3N2	Riqualificazione piazza comunale Guargnè	9.282.118 €	9.282.118 €				
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	2.200.000 €					2.200.000 €
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite	7.500.000 €					7.500.000 €
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	1.917.882 €	1.917.882 €				
Livello 4	L4N1	Studi di fattibilità	526.987 €					526.987 €
	SC	Spese Struttura Commissariale e riserva tecnica	1.200.000 €					1.200.000 €
	LC	Lavori in economia e riserva contenziosi	3.500.000 €					3.500.000 €
			95.565.000 €	28.700.000 €	24.165.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €	40.000.000 €

Roma, 1/07/2019

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea"

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1117-A/6 Ordine del giorno	Fidanza	Assemblea	30/7/2019	I	Salvaguardia dei termini previsti dalle convenzioni per la realizzazione dei progetti del cosiddetto "bando periferie"
9/1117-A/12 Ordine del giorno	Prisco				
9/1117-A/148 Ordine del giorno	Pella				
9/1117-A/153 Ordine del giorno	Occhiuto				

Gli ordini del giorno **Fidanza ed altri n. 9/1117-A/6**, **Prisco ed altri n. 9/1117-A/12**, **Pella ed altri n. 9/1117-A/148** e **Occhiuto ed altri n. 9/1117-A/153**, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2018, premesso che l'articolo 13 dell'A.C. 1117, divenuto legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", differisce all'anno 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, impegnavano l'esecutivo ad assumere iniziative normative per assicurare la realizzabilità dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (cosiddetto "bando periferie").

In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota:

"Per quanto di competenza del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie si rappresenta quanto segue.

L'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha stabilito, al comma 2, che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2107, nonché delle delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020.

Nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 è stato sancito l'Accordo tra Governo, Regioni e ANCI, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e di Comuni capoluogo di Provincia (Rep. atti n. 108/CU).

In tale Accordo sono previsti impegni per la salvaguardia delle convenzioni già stipulate.

Infatti, delle 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti beneficiari, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 sono state finanziate con le risorse del Fondo istituito per il Programma, mentre i restanti 96 progetti, per i quali l'efficacia delle relative convenzioni è differita al 2020, possono proseguire o attivare gli interventi previsti sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso altre forme di finanziamento consentite dall'ordinamento e, in particolare, il "Prestito riqualificazione periferie urbane" di Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti gli interventi di riqualificazione urbana rientranti nell'ambito del Programma straordinario, indipendentemente dall'efficacia o meno del differimento delle convenzioni.

Con l'Accordo, tutte le Amministrazioni centrali e territoriali interessate hanno, inoltre, condiviso l'opportunità di inserire, nella legge di bilancio 2019, alcune disposizioni in base alle quali le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24 producono nuovamente effetti finanziari dal 2019. Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e decorrono dalla registrazione delle conseguenti modifiche alle convenzioni esistenti. È stato condiviso, infine, l'impegno ad inserire nella legge di bilancio 2019 la previsione che le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangano nel Fondo di provenienza, per poi essere destinate a interventi per spese di investimento degli Enti locali.

La legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, ha attuato quanto previsto nell'Accordo.

In seguito, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, recante "Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia", adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, è stato sottoposto all'intesa della Conferenza Unificata al fine di sanare l'illegittimità costituzionale, evidenziata dalla Corte con la sentenza 7 marzo 2018, n. 74, la quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali.

La Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sul D.P.C.M. 29 maggio 2017 nella seduta del 13 febbraio 2019 (Rep. atti n. 13/CU).

Per completezza, si rappresenta che il D.P.C.M. dispone una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli interventi inseriti nel Piano straordinario.

Si trasmettono:

- accordo in sede di Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018(Rep. Atti n. 108/CU);
- intesa in sede di Conferenza Unificata del 13 febbraio 2019 (Rep. Atti n. 13/CU) e scheda illustrativa del provvedimento.

Conferenza Unificata

Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO- MINISTERO DELL'ECONOMIA)

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

Rep. Atti n. 108/CU del 18 ottobre 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 18 ottobre 2018

VISTO l'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, che istituisce il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ("piano periferie");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 recante "*Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 recante "*Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell'art. 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017 recante "*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132*";

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 concernenti l'assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 settembre 2017, n. 108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e c sviluppo infrastrutturale del Paese;

CONSIDERATO che il comma 02 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che *"l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020"*;

VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari del finanziamento relativo al "piano periferie", all'esito dell'approvazione della graduatoria dei progetti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali finanziati con le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai primi 24 – anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha differito al 2020 l'efficacia delle relative convenzioni – possono proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le altre forme di finanziamento consentite dall'ordinamento e, in particolare, il "Prestito riqualificazione periferie urbane" da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l'intervento di riqualificazione rientranti nell'ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni;

CONDIVISA la necessità di acquisire l'intesa sull'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, come prevede il comma 01 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, in coerenza con il contenuto del presente Accordo;

CONDIVISA l'opportunità di non privare gli Enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già sostenute con riguardo all'attuazione del "piano periferie";

CONDIVISA altresì la necessità che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del "piano periferie" rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento;

CONDIVISA l'opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse;

CONSTATATO che è necessario introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le erogazioni del "piano periferie";

CONDIVISA pertanto l'opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il "piano periferie" producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente tenore:

«1. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

2. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

3. Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al programma straordinario di cui al comma 1.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1»;

VISTO lo schema di Accordo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 ottobre 2018, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti nelle convenzioni e ai fini dell'erogazione degli stanziamenti relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, diramato con nota prot. DAR 14370 P-4.37.2.13 del 18 ottobre 2018;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale l'ANCI, anche a nome dell'UPI, ha espresso l'avviso favorevole sullo schema di accordo in esame, chiedendo al Governo di confermare che l'approvazione di esso consentirà di riprendere le attività e di procedere alla riqualificazione delle periferie, rispondendo alle richieste dei Sindaci e delle aziende interessate;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto positivamente della conclusione dell'accordo, ha sottolineato gli effetti positivi che ne derivano, che consentono di non ritardare la spesa per gli enti beneficiari;

CONSIDERATO che l'ANCI ha chiesto al Governo, se sarà necessario, di predisporre una circolare interpretativa da trasmettere ai 96 enti beneficiari, ai fini di una uniformità di comportamento da parte di tutte le strutture tecniche e amministrative interessate e di trasmettere altresì l'accordo a tali soggetti;

CONSIDERATO che le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

All. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 13, comma 01 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 e della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia".

Rep. Atti n. 13/CU del 13 FEBBRAIO 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna Seduta del 13 febbraio 2019

VISTO l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ("Piano periferie"), disciplina le modalità di attuazione e stanzia le relative risorse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 recante "Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 recante "Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell'art. 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 recante "Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

VISTE le delibere CIPE n.2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 concernenti l'assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, conseguentemente, dei relativi decreti attuativi, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali che assicuri il coinvolgimento del livello di governo interessato, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2017, n. 108 e, in particolare, il comma 01 che modifica l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che in tale materia, per gli interventi individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti e che restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018;

CONSIDERATO che il comma 02 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che "l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020";

VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari del finanziamento relativo al "Piano periferie", all'esito dell'approvazione della graduatoria dei progetti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali finanziati con le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai primi 24, – anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018, che ha differito al 2020 l'efficacia delle relative convenzioni – hanno continuato e continuano a potere accedere alle altre forme di finanziamento consentite dall'ordinamento e, in particolare, al "Prestito riqualificazione periferie urbane" da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l'intervento di riqualificazione rientranti nell'ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni,

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza in data 18 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il "Piano periferie", (rep. Atti n. 108/CU);

CONSIDERATO che nel predetto Accordo è condivisa tra tutte le amministrazioni "la necessità di acquisire l'intesa sull'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come previsto dal comma 01 dell'articolo 13 del decreto-legge, n. 91 del 2018",

CONSIDERATO che nel citato Accordo è altresì condivisa "l'opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: a) producono nuovamente effetti finanziari dal 2019 le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il "Piano periferie"; b) tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e decorrono dalla registrazione delle conseguenti modifiche alle convenzioni esistenti; c) le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento degli enti locali; d) le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui con le stesse finalità; e) le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e in particolare l'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, con i quali è stata data attuazione al citato Accordo del 18 ottobre 2018;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Sottosegretario di Stato- con la quale è stato trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, chiedendo l'iscrizione del provvedimento all' odg della Conferenza, al fine di acquisire la prescritta intesa, diramata con nota Prot. DAR 2261 P-4.37.2.13 del 7 febbraio 2019;

PRESO ATTO che l'intesa dà seguito a quanto indicato nella citata sentenza della Corte costituzionale e all'Accordo del 18 ottobre 2018 con riguardo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, nelle parti riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, senza alcun effetto nei confronti delle disposizioni di legge sopravvenute;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 13, comma 01 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 e della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia".

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

A11.2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Punto n. 9 dell'o.d.g.

CONFERENZA UNIFICATA
Seduta del 13 febbraio 2019

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 13, comma 01 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, e della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n.74, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 recante "Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia". (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) *Servizio attività produttive, infrastrutture, innovazione tecnologica. Cod. sito 4.13/2019/7*

Finalità del provvedimento: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto l'iscrizione all'o.d.g. della Conferenza Unificata del 13 febbraio 2019 dello schema di D.P.C.M. recante il riparto delle risorse per il Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia. La sottoposizione del testo all'acquisizione dell'intesa con le Regioni e gli Enti locali è finalizzata a sanare l'illegittimità costituzionale del precedente decreto emanato al riguardo - il D.P.C.M. 29 maggio 2017-, sul quale non era stato acquisito alcun "avviso" della Conferenza. Il decreto sopra citato è stato emanato, infatti, in attuazione dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Su tale norma si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza del 7 marzo 2018 n. 74, dichiarando l'illegittimità della disposizione in esame, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali nei settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. Lo schema di decreto predisposto dalla Presidenza, dunque, non innovando in nulla nel contenuto delle disposizioni contenute nel precedente provvedimento, si limita ad acquisire ora l'intesa della Conferenza sul precedente D.P.C.M. 29 maggio 2017. Con una norma speciale inserita nell'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, infatti, si stabilisce che all'articolo 1, comma 140 siano apportate alcune modificazioni e che per gli interventi individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.

L'ANCI ha sottolineato in più occasioni che gli effetti del D.P.C.M. sopra citato hanno validamente continuato a prodursi e che gli enti beneficiari hanno proseguito gli adempimenti indicati dalle convenzioni sottoscritte con la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiamate dall'articolo unico dello stesso decreto. Pertanto ha più volte sottolineato la necessità di proseguire l'attività avviata con il precedente decreto, per non vanificare il lavoro svolto e le risorse impegnate. Tenendo conto delle sollecitazioni dell'ANCI e delle Regioni, con un Accordo sancito nella Conferenza del 18 ottobre 2019, è stata condivisa tra tutte le amministrazioni centrali e territoriali

interessate al provvedimento, l'opportunità di inserire, nella legge di bilancio per il 2019, alcune disposizioni in base alle quali producono nuovamente effetti finanziari dal 2019 le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il "Piano periferie"; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e decorrono dalla registrazione delle conseguenti modifiche alle convenzioni esistenti. Si prevede, infine, l'impegno ad inserire nella legge di bilancio 2019 la previsione che le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per poi essere destinate a interventi per spese di investimento degli enti locali. La legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, ha attuato quanto previsto dal citato Accordo del 18 ottobre 2018. Quanto al contenuto del D.P.C.M. 29 maggio 2017, si deve ricordare che esso dispone una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario. Le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono compiute dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si dispone che siano individuati, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, i progetti selezionati, ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti stessi. Per l'erogazione del finanziamento, i progetti sono monitorati nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Esiti istruttori: L'Ufficio del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, in data 7 febbraio 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2017, al fine di acquisire l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
8/00007 Risoluzione conclusiva	Grande	Commissione	12/7/2019	III	Impegno internazionale a sostegno della cittadina pachistana di religione cattolica Aasiyah Naurin Bibi

La risoluzione conclusiva **Grande ed altri n. 8/00007**, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta dell'8 novembre 2018, impegnava l'esecutivo a favorire la protezione della cittadina pachistana di religione cattolica Aasiyah Bibi e della sua famiglia a seguito dell'assoluzione dall'accusa di blasfemia a lei imputata, mantenendosi in costante coordinamento con tutti gli Stati interessati, eventualmente anche per facilitarne il trasferimento in luogo sicuro.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

"Il Governo italiano ha seguito con assiduità, nel corso degli anni, la questione della cittadina pakistana di religione cattolica Aasiyah Naurĩn Bibi.

Sul piano dei rapporti bilaterali con il Pakistan, l'Italia ha costantemente sollecitato il Governo di Islamabad, negli scambi a livello di alti funzionari e con azioni mirate di sensibilizzazione nei confronti dell'Ambasciata pakistana a Roma, allo scopo di favorire una soluzione positiva del caso.

Dopo la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte Suprema del Pakistan lo scorso 31 ottobre e il rigetto, il successivo 19 gennaio, del ricorso presentato dai movimenti fondamentalisti pakistani, la nostra Ambasciata a Islamabad ha partecipato a una serie di riunioni con le rappresentanze diplomatiche di altri Paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Belgio, Svezia, Germania, Paesi Bassi), oltre che con la delegazione UE e la rappresentanza di UNDP (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite), con l'obiettivo di consentire alla Signora Bibi di lasciare il Pakistan in sicurezza e in tempi rapidi.

Tale risultato è stato, infine, conseguito lo scorso maggio, dopo che il Governo canadese ha accolto la richiesta di accoglienza della Signora Bibi, che ha potuto così raggiungere il Canada, dove vivevano già i suoi figli".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
8/00002 Risoluzione conclusiva	Del Mastro delle Vedove	Commissione	30/7/2019	III	Sigla di accordi bilaterali per il trasferimento di detenuti
7/00078 Risoluzione	De Carlo Sabrina				

La risoluzione conclusiva **Del Mastro delle Vedove n. 8/00002** e la risoluzione **Sabrina De Carlo ed altri n. 7/00078**, accolte dal Governo ed approvate dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 24 ottobre 2018, impegnavano l'esecutivo ad avviare e a proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti ai fini dell'esecuzione penale nello Stato estero di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione dalla condizione ostativa della mancanza di consenso del detenuto.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

"Si trasmette copia della risposta del Sottosegretario di Stato Sen. Merlo all'atto di sindacato ispettivo n. 4-02239 dell'On. Del Mastro delle Vedove, in cui sono elencati i seguiti assicurati dal Governo ai citati impegni in materia di accordi bilaterali sul trasferimento dei detenuti.

In linea con gli impegni derivanti dalla risoluzione in questione, approvata dalla III Commissione della Camera dei Deputati lo scorso 24 ottobre, il Governo italiano ha continuato a sostenere un sempre maggiore utilizzo degli strumenti di cooperazione tra Stati per il trasferimento dei detenuti ai fini dell'esecuzione della pena nei rispettivi Paesi d'origine.

Negli ultimi mesi, anche grazie all'impulso del competente Ministero della Giustizia, sono stati parafati Accordi in materia di trasferimento delle persone condannate con il Niger (il 28 febbraio scorso, unitamente ad altri due Accordi in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale), con la Libia (17-19 giugno) e con il Mali (2 luglio). Tali Convenzioni, peraltro, come quella già parafata con il Senegal nell'aprile 2017, prevedono che si possa procedere al trasferimento della persona condannata prescindendo dal suo consenso nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna, o un provvedimento amministrativo definitivo emesso in conseguenza di tale sentenza, disponga l'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna dopo la scarcerazione. Analoga disposizione è stata altresì prevista nell'Accordo con il Kosovo, firmato l'11 aprile scorso.

Sono inoltre in corso di negoziazione Accordi con Paesi a vario titolo significativi. quali Filippine (una bozza di testo di accordo è già all'attenzione delle parti), Taiwan (i negoziati sono stati avviati lo scorso 1° luglio), Vietnam (una delegazione vietnamita è attesa a Roma in autunno), Paraguay e Capo Verde (i cui negoziati sono previsti, rispettivamente, il 25 e 26 luglio prossimi ad Asunción e dal 16 al 20 settembre a Roma). Il Governo è inoltre in contatto con la Repubblica Popolare Cinese, cui è stata trasmessa una bozza di Accordo. Per quanto concerne la Tunisia, a una prima richiesta di avvio di un negoziato in materia, formulata lo scorso aprile da una delegazione tecnica del Ministero della Giustizia, le Autorità tunisine hanno risposto con riserve. Il Ministero della Giustizia intende riproporre l'apertura di un negoziato sul trasferimento dei detenuti in occasione di una prossima missione a Tunisi per lo svolgimento di trattative riguardanti l'accordo in materia di assistenza giudiziaria.

Si segnala altresì che il Consiglio dei Ministri ha approvato, l'11 giugno scorso, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato con la Colombia in materia di trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, insieme ad altri due accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. Inoltre, come noto, è stato avviato l'iter parlamentare dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate con l'Argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017, e con la Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016, già licenziati dal Senato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Con particolare riferimento all'iter di ratifica da parte nigeriana, la procedura interna prevede la ratifica del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri. A seguito della riconferma del Presidente Buhari alle elezioni presidenziali del 23 febbraio scorso, ci si attende che i lavori per la ratifica dell'Accordo possano essere prossimamente ripresi, in seguito alla nomina del nuovo Governo. La nostra Ambasciata ad Abuja sta seguendo gli sviluppi affinché il processo possa concludersi il più sollecitamente possibile.

Per quanto riguarda il Regno del Marocco, il 1° aprile 2014 è stata firmata a Rabat una Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, non è ancora entrata in vigore. Infatti, mentre l'Italia ha notificato per via diplomatica la conclusione delle procedure di ratifica il 13 settembre 2016, da parte marocchina il testo - già licenziato dalla Camera dei Rappresentanti - non è stato tuttavia ancora approvato da parte della Camera dei Consiglieri. L'Ambasciata a Rabat continua a monitorare da vicino la conclusione delle procedure interne nel rispetto delle prerogative del Parlamento marocchino.

Con l'Albania è in vigore dal 25 giugno 2004 l'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, che consente di prescindere dal consenso dell'interessato al trasferimento dallo Stato di condanna verso quello di cui il condannato è cittadino in circostanze analoghe a quelle previste nei recenti Accordi con Niger,

Libia, Mali, Senegal e Kosovo sopra citati. L'effettiva attuazione di tale Intesa sta tuttavia registrando alcune criticità operative, ad esempio relative ai tempi del riconoscimento delle sentenze italiane di condanna da parte delle Autorità albanesi o a difficoltà oggettive, di natura logistica, del sistema penitenziario dello Stato di provenienza. Il Ministero della Giustizia continua a essere impegnato nella ricerca di soluzioni tecniche condivise con la parte albanese, al fine di superare tali barriere attuative ed interpretative e pervenire all'effettivo trasferimento in Albania di quei detenuti per i quali tutto il procedimento ammnistrativo è completo.

In conclusione si assicura che il Governo - e in particolar modo il competente Ministero della Giustizia, d'intesa con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale - continuerà ad impegnarsi nella direzione auspicata, sia attraverso negoziati volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali in materia di trasferimento dei detenuti anche escludendo - ove possibile - la necessità del consenso del condannato, sia allo scopo di ridurre eventuali barriere burocratiche o applicative, sempre nel rispetto dei diritti della persona del detenuto".

Ministro per le disabilità e la famiglia

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/924-A/113 Ordine del giorno	Butti	Assemblea	31/7/2019	XII	Iniziative volte a contrastare varie forme di dipendenze (ad esempio da *social* e *smartphone*) che generano gravi effetti in danno di adolescenti e minori

L'ordine del giorno **Butti ed altri n. 9/924-A/113**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2018, impegnava l'esecutivo ad assumere idonee iniziative volte a contrastare tutte le patologie che generano dipendenza, tenuto conto che fonti qualificate, tra le quali l'Istat, evidenziano che, oltre alla ludopatia, risultano essere numerose e preoccupanti anche altre dipendenze, ad esempio, da *social* e *smartphone*, che generano effetti parimenti gravi in danno di adolescenti e minori.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Con la Legge di Bilancio 2019 sono state aggiornate e integrate le finalità del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006, prevedendosi anche il finanziamento di interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/2 Ordine del giorno	Bellucci	Assemblea	31/7/2019	XII	Iniziative di prevenzione e contrasto all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

L'ordine del giorno **Bellucci ed altri n. 9/1041/2**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo: a rifinanziare con urgenza il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, destinando allo stesso risorse pari ad almeno cinquanta milioni di euro; a convocare la Conferenza nazionale sulle politiche antidroga,

ottemperando al dettato dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa; ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di introdurre il divieto di importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di Thc a fini ricreativi; a programmare e realizzare politiche di prevenzione nell'ambito delle dipendenze patologiche, organiche e strutturali, con finanziamenti stabili, che consentano percorsi educativi continuativi, coinvolgendo, in particolare, le istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi; a promuovere campagne informative nazionali di contrasto delle droghe e, più in generale, delle dipendenze comportamentali, nonché a potenziare il sistema di monitoraggio, di rilevazione statistica e studio in materia di dipendenza da droghe, legali e illegali, nonché di dipendenze comportamentali, finalizzato alla realizzazione di un processo di informatizzazione volto a creare una banca dati nazionale, oltre che a dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Con la Legge di Bilancio 2019 è stato istituito il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

Riguardo alla Conferenza nazionale sulle politiche antidroga sono in corso interlocuzioni/tavoli tecnici con gli enti e le comunità di recupero nonché con rappresentanti delle regioni propedeutiche alla sua convocazione.

Nell'ambito del piano di azioni finalizzato all'attuazione del Protocollo d'intesa firmato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca è prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione e informazione destinata agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti e alle famiglie, volta ad approfondire la conoscenza sulle tipologie di sostanze e ai relativi effetti nocivi per la salute nonché sui nuovi sistemi di diffusione degli stupefacenti e sul ruolo svolto dai servizi di prevenzione e di assistenza".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/3 Ordine del giorno	Meloni	Assemblea	31/7/2019	XII	Adozione di iniziative a sostegno della natalità e della genitorialità

L'ordine del giorno **Meloni ed altri n. 9/1041/3**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo: a istituire un reddito d'infanzia e misure di agevolazione fiscale in favore delle famiglie con figli; a implementare l'offerta di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia e lo stanziamento di apposite risorse finanziarie; ad assumere iniziative volte a incrementare l'occupazione femminile, nonché a potenziare e consolidare gli strumenti di conciliazione famiglia-lavoro; a stabilire un sistema di rimborso delle spese sostenute per adozione da parte di genitori adottivi entrambi residenti in Italia, se del caso attraverso il meccanismo del credito di imposta.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Si fa presente che è in fase di istruttoria la predisposizione di un disegno di legge delega di iniziativa governativa per la razionalizzazione degli istituti vigenti in materia di sostegno della natalità e della genitorialità ai fini dell'istituzione di un assegno unico mensile in favore delle famiglie, per la crescita, il mantenimento e l'educazione della prole".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/4 Ordine del giorno	Silvestroni	Assemblea	31/7/2019	XII	Opportunità di incrementare le risorse destinate alle indennità di accompagnamento

L'ordine del giorno **Silvestroni n. 9/1041/4**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di incrementare l'importo delle indennità di accompagnamento, nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura dei relativi oneri.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"E' stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2019 un disegno di legge delega per la semplificazione e la codificazione in materia di disabilità, volto a riformare e

riordinare la disciplina per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso una revisione complessiva del panorama normativo vigente in materia".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/6 Ordine del giorno	Panizzut	Assemblea	31/7/2019	XII	Revisione, nell'ambito di future iniziative normative di riordino della legislazione in materia di disabilità, della terminologia utilizzata dalle disposizioni vigenti

L'ordine del giorno **Panizzut n. 9/1041/6**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità, nell'ambito di future iniziative normative di riordino della legislazione in materia di disabilità, di uniformare la terminologia utilizzata dalle disposizioni vigenti, sostituendo, ovunque essa ricorra, l'espressione "persone handicappate" con la seguente "persone con disabilità".

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"E' stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2019 un disegno di legge delega per la semplificazione e la codificazione in materia di disabilità, volto a riformare e riordinare la disciplina per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso una revisione complessiva del panorama normativo vigente in materia".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/17 Ordine del giorno	D'Arrando	Assemblea	31/7/2019	XII	Opportunità di istituire una struttura di missione per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche in favore delle persone con disabilità

L'ordine del giorno **D'Arrando ed altri n. 9/1041/17**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di organizzare le deleghe attribuite per l'esercizio delle funzioni in materia di famiglia e, in particolare, di disabilità, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso

l'istituzione di una struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 è stata istituita, alle dirette dipendenze del Ministro per la famiglia e le disabilità, la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1041/18 Ordine del giorno	Chiazzese	Assemblea	31/7/2019	XII	Superamento nella comunicazione istituzionale e nel linguaggio legislativo di ogni espressione non appropriata riferita alla disabilità

L'ordine del giorno **Chiazzese ed altri n. 9/1041/18**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2018, impegnava l'esecutivo ad intervenire affinché nel linguaggio legislativo e nella comunicazione istituzionale sia completamente superata ogni espressione non appropriata riferita alla disabilità.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"La questione sollevata nell'ordine del giorno verrà presa in considerazione nell'ambito della riforma complessiva prevista dal disegno di legge delega per la semplificazione e la codificazione in materia di disabilità".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1334-AR/98 Ordine del giorno	Gebhard	Assemblea	31/7/2019	XII	Adozione di misure alternative al congedo parentale a tutela delle lavoratrici madri

L'ordine del giorno **Gebhard ed altri n. 9/1334-AR/98**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere già nella legge di bilancio 2019 iniziative legislative

almeno per prorogare anche per il biennio 2019-2020 la possibilità per le madri lavoratrici, sia dipendenti che autonome e imprenditrici, di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, i voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Si fa presente che la misura è allo studio e potrebbe essere presa in considerazione nella prossima legge di bilancio".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1334-AR/104 Ordine del giorno	Boldrini	Assemblea	31/7/2019	XII	Avvio di un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di conciliare il tempo di vita e di lavoro attraverso misure di welfare aziendale

L'ordine del giorno **Boldrini n. 9/1334-AR/104**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo ad avviare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di: favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche family friendly (smart working, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) che coinvolgano anche i padri; accrescere la domanda di lavoro femminile incentivando i datori di lavoro attraverso sgravi contributivi; implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori famigliari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità; premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere a livello sia di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia di parità retributiva.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche familiari sono state destinati 79 milioni

di euro per finanziare iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale. Al riguardo si prevede che tali risorse andranno a finanziare, mediante avviso pubblico, progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento dei Comuni per quelle relative ai servizi alla persona.

Riguardo al congedo per i padri, si segnala che la legge di Bilancio 2019 ha portato a 5 giorni il congedo obbligatorio per i padri estendibile a 6 giorni in alternativa a quello usufruito dalla madre".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1334-AR/208 Ordine del giorno	Bellucci	Assemblea	31/7/2019	XII	Destinazione di maggiori risorse al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

L'ordine del giorno **Bellucci ed altri n. 9/1334-AR/208**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, al fine di favorire adeguati interventi di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alle nuove organizzazioni, anche straniere, attive nel traffico e nello spaccio, nonché per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina, con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Con la Legge di Bilancio 2019 è stato istituito il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro nel triennio 2019-2021".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. comp.	Oggetto
9/1334-AR/223 Ordine del giorno	Varchi	Assemblea	31/7/2019	XII	Iniziative a sostegno della natalità e della genitorialità

L'ordine del giorno **Varchi ed altri n. 9/1334-AR/223**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 dicembre 2018, impegnava l'esecutivo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a stanziare le risorse necessarie per un Piano per le famiglie che contempli misure quali l'introduzione di adeguate agevolazioni sull'acquisto dei prodotti per la prima infanzia, la gratuità degli asili nido e il prolungamento degli orari di funzionamento degli stessi, la stabilizzazione e l'aumento dell'assegno di natalità per le famiglie meno abbienti, l'introduzione di un meccanismo di tassazione basato sul modello del cosiddetto quoziente familiare.

In merito a tale impegno il Ministro per le disabilità e la famiglia ha trasmesso la seguente nota:

"Si fa presente che è in fase di istruttoria la predisposizione di un disegno di legge delega di iniziativa governativa per la razionalizzazione degli istituti vigenti in materia di sostegno della natalità e della genitorialità ai fini dell'istituzione di un assegno unico mensile in favore delle famiglie, per la crescita, il mantenimento e l'educazione della prole".

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2019

Primo firmatario	Tipo di Atto	Numero	Pag.
on. Bellucci	Ordine del giorno	9/1041/2	108
on. Bellucci	Ordine del giorno	9/1334-AR/208	114
on. Boldrini	Ordine del giorno	9/1334-AR/104	113
on. Butti	Ordine del giorno	9/924-A/113	108
on. Chiazzese	Ordine del giorno	9/1041/18	112
on. D'Arrando	Ordine del giorno	9/1041/17	111
on. De Carlo Sabrina	Risoluzione	7/00078	105
on. De Menech	Ordine del giorno	9/1117-A/91	92
on. Del Mastro delle Vedove	Risoluzione conclusiva	8/00002	105
on. Fidanza	Ordine del giorno	9/1117-A/6	101
on. Gebhard	Ordine del giorno	9/1334-AR/98	112
on. Grande	Risoluzione conclusiva	8/00007	104
on. Meloni	Ordine del giorno	9/1041/3	110
on. Occhiuto	Ordine del giorno	9/1117-A/153	101
on. Panizzut	Ordine del giorno	9/1041/6	111
on. Pella	Ordine del giorno	9/1117-A/148	101
on. Prisco	Ordine del giorno	9/1117-A/12	101
on. Silvestroni	Ordine del giorno	9/1041/4	110
on. Varchi	Ordine del giorno	9/1334-AR/223	115

Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l'indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, riscontrabili nell'Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l'individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento si completa con l'accertamento delle relazioni per le quali l'obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell'ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[102]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all'attuazione dell'obbligo, nonché per sollecitare l'invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.

[102] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell'obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l'ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell'abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio illustrata circoscritta all'indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

In evidenza a luglio e agosto 2019

In merito alle **nuove disposizioni di legge che riguardano l'invio alle Camere di relazioni** pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"[103]. L'articolo richiamato dispone che il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione *sull'attuazione della medesima legge n. 92, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica*[104]*:*

Si ricorda che il provvedimento oggetto del nuovo obbligo a riferire al Parlamento consta di tredici articoli, il primo dei quali enuncia i principi assunti a presupposto della legge medesima, ossia che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Il medesimo articolo 1 stabilisce altresì che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

L'articolo 2, al comma 1, istituisce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2019[105]. Inoltre, si prevede che dalla scuola dell'infanzia siano avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile[106]. Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce altresì che le istituzioni scolastiche prevedano l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel curricolo di istituto, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo[107].

---

[103] La legge 20 agosto 2019, n. 92, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2019, n. 195.

[104] Per la ricostruzione del quadro storico-normativo inerente l'insegnamento in Italia dell'educazione civica si veda il Dossier n. 81/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 24 aprile 2019 sull'A.C. T.U. 682-A ed abb.

[105] La legge n. 92 del 2019 entra in vigore il 5 settembre 2019. Pertanto l'insegnamento dell'educazione civica si attiverà a partire dall'anno scolastico 2020-2021.

[106] Il comma 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 18, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, laddove elenca i livelli essenziali dei percorsi che devono essere assicurati dalle regioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, inserendo le competenze civiche tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti.

[107] A seguito del riconoscimento dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'insegnamento delle diverse discipline nelle scuole di ogni ordine e grado, precedentemente regolato da programmi didattici nazionali, è ora disciplinato dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica, incentrato sul curricolo, che viene redatto dalle medesime

Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il comma 8 chiarisce che dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e che per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa[108].

Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un coordinatore con il compito di formulare la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti nella medesima materia.

Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento[109]. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì

istituzioni, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni nazionali. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", ha distinto all'interno dei curricoli una quota nazionale obbligatoria ed una quota riservata alle istituzioni scolastiche, affidandone la determinazione ad un decreto ministeriale.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2005 (le cui linee sono poi state confermate dal decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2006, n. 47) ha identificato nel 20 per cento dei curricoli la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche per il secondo ciclo di istruzione, da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. In seguito, con nota del 22 giugno 2006 il Ministero ha specificato che la quota del 20 per cento deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione. Tale scelta è stata poi confermata dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto, fra l'altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

[108] Il comma 9 dell'articolo 2 abroga, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2019: l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha introdotto, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione; il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernenti la valutazione, in sede di esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e costituzione.

[109] I traguardi sono individuati in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari

promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

L'articolo 4 pone la conoscenza della Costituzione italiana a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Possono inoltre essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'articolo 5 prevede, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale[110]. Al fine di verificare l'attuazione di tale previsione e di

e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.

[110] Il comma 2 dell'articolo 5 precisa che "Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;

valutare eventuali esigenze di aggiornamento, si dispone inoltre l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale[111], da convocarsi, con decreto del Ministro, almeno ogni due anni. La Consulta, chiamata a operare in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71[112], presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 5 e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.

L'articolo 6 destina alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica una quota parte (pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020) delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (Piano di cui si prevede l'aggiornamento), già stanziate dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107[113]. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, si prevede altresì che le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi e possano

essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

[111] Il comma 4 dell'articolo 5 stabilisce che i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. Un componente della Consulta è designato dall"Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

[112] Il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2566 del 26 ottobre 2017 con il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nonché di realizzare un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e di altre Forze di Polizia. Al Tavolo partecipano, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il Tavolo tecnico, che è coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è insediato il 6 febbraio 2018.

[113] Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", dispone che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative il comma 125 autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il Piano nazionale per la formazione 2016-2019 (che riguarda anche dirigenti scolastici e personale ATA) è stato adottato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 797 del 19 ottobre 2016.

promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, l'articolo 7 stabilisce che la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria[114].

L'articolo 8 prevede che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore. Ulteriori iniziative, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali, possono essere promosse, in collaborazione con le scuole, dai comuni.

Gli articoli 9 e 10 demandano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Albo delle buone pratiche di educazione civica, nonché l'indizione annuale, per ogni ordine e grado di istruzione, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica.

In merito all'articolo 11 si è detto preliminarmente, in quanto prevede uno specifico obbligo a riferire alle Camere.

L'articolo 12 introduce la clausola di salvaguardia che estende l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 92 del 2019 nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

[114] Si segnala che l'articolo 7 abroga gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativi alle sanzioni disciplinari sugli alunni della scuola primaria.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2019

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 144/1999, art. 7, co. 11 L. 208/2015 art. 1, co. 589*	Attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto (Predisposta dal medesimo Dipartimento e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) *(Dati relativi agli anni 2017 e 2018, Doc. CLXXV, n. 2)***	V Bilancio VIII Ambiente	5/7/2019
**La legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 7, comma 1, istituisce, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica finanza di progetto. Il comma 11 del medesimo articolo 7 dispone che il CIPE presenti al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ha disposto la soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto e il trasferimento delle relative funzioni e competenze al medesimo Dipartimento.* ***La relazione è stata approvata dal CIPE nella seduta del 4 aprile 2019.*			
D.L. 93/2013, art. 5-*bis,* co. 7*	Stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (Predisposta dal Dipartimento per le pari opportunità e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) *(Dati relativi agli anni 2017 e 2018, Doc. CCLIII, n. 1)* *(PRIMA RELAZIONE)*	XII (Affari sociali)	17/7/2019
**L'articolo 5-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 7, prevede che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5-*bis.			

L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) *(Dati relativi all'attività svolta nel 2017, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2018)*	VII Cultura	26/7/2019
**L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.*			
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato italiano paralimpico (CIP) (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) *(Dati relativi all'attività svolta nel 2017, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per la medesima annualità)* *(PRIMA RELAZIONE)*	VII Cultura	26/7/2019
**Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, all'articolo 1, comma 1, ha disposto, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera* f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo scorporo del Comitato italiano paralimpico (CIP) dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al CIP è conferita personalità giuridica di diritto pubblico e lo stesso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera* a)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito dell'assunzione della personalità di diritto pubblico e stante la sua natura di ente non economico trova quindi applicazione anche con riferimento al Comitato nazionale paralimpico (come già al CONI) quanto previsto, dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. La disposizione richiamata prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.*			

Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
D.L. 50/2017, art. 61, co. 22*	Stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità stradale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021" *(Doc. CCXLIII*-bis, *n. 1)* *(PRIMA RELAZIONE)*	VII Cultura VIII Ambiente	1°/8/2019

**Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che il presidente* pro tempore *della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.*

Claudio Andrea Gemme è stato nominato presidente di Anas dall'assemblea degli azionisti del 21 dicembre 2018.

Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017.

Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. Il medesimo comma 21, come modificato dall'articolo 30, comma 14-ter*, lett.* b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.*

<table>
<tr><th colspan="4">Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</th></tr>
<tr><th>Fonte istitutiva</th><th>Argomento</th><th>Commissione competente per materia</th><th>Data annuncio</th></tr>
<tr><td>L. 125/2014,
art. 14, co. 2*</td><td>Risultati conseguiti nelle attività di cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei relativi stanziamenti
(Allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, A.S. 1387, conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, parte I, volume VIII)</td><td>III Affari esteri
V Bilancio</td><td>9/7/2019**</td></tr>
<tr><td colspan="4">*Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 14 dispone che al rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125.
**Il disegno di legge "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018" (A.S. 1387), presentato il 3 luglio 2019, è stato annunciato nella seduta dell'Assemblea del Senato del 9 luglio.</td></tr>
<tr><td>L. 205/2017
art. 1, co. 1075*</td><td>Stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
(Dati relativi all'anno 2018, Doc. CCXL, n. 2)</td><td>III Affari esteri</td><td>23/7/2019</td></tr>
<tr><td colspan="4">*Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, entro il 15 settembre di ogni anno ciascun Ministero invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché un'indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 sono state assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, somme pari ad euro 1.078.550 nel 2017, euro 8.878.550 nel 2018 ed euro 5.027.297 nel 2019.</td></tr>
</table>

Ministro per gli affari europei			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 234/2012, art. 14, co. 1*	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(Dati relativi al secondo trimestre 2019, Doc. LXXIII-bis, n. 6)*	Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali	31/7/2019
**La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all'articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:* a) *delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;* b) *dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;* c) *delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;* d) *dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*			

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 221/2015 art. 68, co. 2*	Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi *(Dati relativi all'anno 2017, con aggiornamenti all'anno 2018, Doc. CXXXVII, n. 1)*	VIII Ambiente	10/7/2019
**L'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.* *Il comma 2 del medesimo articolo 68 prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento.*			

L. 36/2001, art. 6, co. 5	Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) *(Dati relativi all'anno 2017, Doc. CXLVIII, n. 1)*	VIII Ambiente	23/7/2019
**La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all'articolo 6, comma 1, istituisce il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, prevedendo al comma 5 che tale Comitato svolga funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla legge quadro e predisponga una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.*			

Ministero della difesa			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
D.Lgs. 66/2010, art. 536, co. 1	Documento programmatico pluriennale per la Difesa* *(Dati relativi al triennio 2019-2021, Doc. CCXXXIV, n. 2)*	IV Difesa V Bilancio	5/7/2019
**L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto che in sede di presentazione del Documento programmatico pluriennale per la Difesa il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.*			

Ministero dell'economia e delle finanze			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 432/1993, art. 2, co. 3 D.P.R. 398/2003, art. 44, co. 3*	Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato *(Dati relativi all'anno 2018, allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, parte I, volume IV, tomo I, A.S. 1387)*	V Bilancio	9/7/2018**
**L'articolo 44 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - conto consuntivo del Ministero, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'amministrazione del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". Il Fondo, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", è stato trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).* ***La data riportata è quella dell'annuncio della trasmissione al Senato del disegno di legge "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018", presentato il 3 luglio 2019 (A.S. 1387), cui è allegata la relazione.*			
L. 488/1999, art. 26, co. 5	Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni *(Dati relativi all'anno 2018, Doc. CLXV, n. 1)*	V Bilancio	22/7/2019

L. 196/2009, art. 25-*bis*, co. 8*	Efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato *(Dati relativi all'esercizio 2018* *Doc. XXVII, n. 7)*	V Bilancio	22/7/2019
**L'articolo 25-*bis *della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, prevede che i capitoli di spesa del bilancio dello Stato siano sostituiti dalle "azioni" come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione. La concreta attuazione di tale previsione avverrà al termine di una fase di sperimentazione iniziata con l'esercizio 2017 e che si protrarrà fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello che sarà individuato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25-*bis*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla valutazione positiva della sperimentazione. Ai fini di tale valutazione, il comma 8 stabilisce che, con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predisponga una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato (30 giugno di ogni anno), di cui all'articolo 35 della legge n. 196 del 2009.* *L'ultimo periodo del comma 8, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett.* a*), n. 1), del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, stabilisce che sulla base della relazione di cui al primo periodo del medesimo comma le azioni individuate ai sensi del comma 6 possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, laddove il testo previgente prevedeva che la modifica avvenisse con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata l'individuazione dell'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.* *Il comma 8-*bis *dell'articolo 25-*bis*, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett.* a*), n. 2), del decreto legislativo n. 116 del 2018 dispone che, conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7.* *Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, di individuazione delle azioni, elenca complessivamente 34 missioni, 175 programmi e 720 azioni. Con la prima applicazione delle azioni al disegno di legge di bilancio 2017-2019 il numero delle azioni è sceso a 716 per effetto del ricollocamento dei capitoli sottostanti ad altri programmi. Ulteriori modifiche ai programmi e azioni sono avvenute nel 2018 e nel 2019, in conseguenza di soppressioni, nuove istituzioni dovute a norme di legge che hanno introdotto politiche non rappresentabili con le azioni esistenti e variazioni nella collocazione degli interventi tra i programmi, allo scopo di affinare la rappresentazione delle politiche sottostanti. In alcuni casi sono state modificate le denominazioni delle azioni per migliorare la descrizione delle finalità. Con la legge di bilancio 2018-2020 le azioni sono aumentate da 716 a 718, mentre con la legge di bilancio 2019-2021 sono passate a 713 (cfr. Doc. XXVII, n. 7, p. 5).*			

D.L. 78/2015, art. 9, co. 11*	Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù *(Dati aggiornati al mese di giugno 2019, Doc. CLXVII, n. 2)*	V Bilancio XII Affari sociali	26/7/2019
**L'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità 2014), ha stabilito che "In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la Regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute".* *Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha integrato il citato comma 377, stabilendo che "La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 517 del 1999", a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015.* *L'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 9 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.* *Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 20 febbraio 2014 ha identificato i policlinici gestiti direttamente da università non statali nel Policlinico Agostino Gemelli di Roma e nel Policlinico "Campus Bio-medico di Roma, rispettivamente gestiti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università Campus Bio-medico.*			
L. 244/2007, art. 3, co. 68*	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(Dati relativi all'anno 2018, Doc. CLXIV, n. 17)*	I Affari costituzionali V Bilancio VI Finanze	1°/8/2019
**L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.*			

Ministero della giustizia			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari *(Dati relativi all'attività svolta nel 2018, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2019)*	XI Lavoro	9/7/2019
**L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.*			
L. 67/2014, art. 7, co. 2	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato *(Dati aggiornati al 31 dicembre 2018, Doc. CCVII, n. 2)*	II Giustizia	22/7/2019

Ministero dell'interno			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
D.Lgs. 159/2011, art. 109, co. 1	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) *(Dati relativi al II semestre 2018, Doc. LXXIV, n. 3)*	I Affari costituzionali II Giustizia	15/7/2019
L. 6/2018 art. 27, co. 1*	Speciali misure di protezione nei confronti dei testimoni di giustizia, loro efficacia e modalità generali di applicazioni *(Dati relativi al II semestre 2018, Doc. CCLIV n. 1) (PRIMA RELAZIONE)*	II Giustizia	19/7/2019
**L'articolo 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, al comma 1, prevede che il Ministro dell'interno riferisca alle Camere con relazione semestrale sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi. Il successivo comma 2 prevede inoltre che la relazione indichi il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, l'entità delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.*			

L. 244/2007, art. 3, co. 68 D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-*ter**	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(Dati relativi all'anno 2018, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,* *Doc.* CLXIV*, n. 16)*	I Affari costituzionali V Bilancio	24/7/2019
**L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.* *Il comma 1-*ter *dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.*			

Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 244/2007, art. 3, co. 68	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(Dati relativi all'anno 2018,* *Doc. CLXIV, n. 14)*	I Affari costituzionali V Bilancio XI Lavoro XII Affari sociali	24/7/2019
**L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.*			
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza degli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL *(Dati relativi all'anno 2019,* *corredati dal bilancio di previsione per la medesima annualità e dalla dotazione organica)*	XI Lavoro	1°/8/2019
**L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.*			

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 244/2007, art. 3, co. 68*	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(Dati riferiti all'anno 2018, Doc. CLXIV, n. 15)*	I Affari costituzionali V Bilancio XIII Agricoltura	24/7/2019
**L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.*			

Ministro per la pubblica amministrazione			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
D.Lgs. 322/1989, art. 24, co. 1	Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale *(Dati relativi all'anno 2018, con allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno*, Doc. LXIX, n. 2)*	I Affari costituzionali	3/7/2019
**Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett.* d)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.*			

Ministero della salute			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
L. 40/2004, art. 15, co. 2	Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" *(Dati riferiti all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nel 2017 e all'utilizzo dei finanziamenti nel 2018, Doc. CXLII, n. 2)*	XII Affari sociali	9/7/2019

Ministero dello sviluppo economico			
Fonte istitutiva	**Argomento**	**Commissione competente per materia**	**Data annuncio**
D.L. 239/2003, art. 1-*quater*, co. 8	Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(Dati relativi al periodo 1° aprile 2018-31 marzo 2019)**	VIII Ambiente X Attività produttive	17/7/2019
**Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'articolo 1*-quater, *comma 8, dispone che il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) comunichi trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che per ragioni inerenti alla modalità di raccolta dei dati e alla situazione di crisi del settore la trasmissione della relazione ha luogo, in via di prassi, con cadenza annuale.*			

L. 244/2007, art. 3, co. 68 D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-*ter**	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(Dati relativi all'anno 2018, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,* *Doc. CLXIV, n. 13)*	I Affari costituzionali V Bilancio IX Trasporti X Attività produttive	22/7/2019
**L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 68, dispone che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 1-*ter *dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.*			

Relazioni non governative

Fonte istitutiva	Presentatore	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.Lgs. 35/2017, art. 28, co. 5*	Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	Attività svolta *(Dati aggiornati al mese di giugno 2019)* *Doc. CCXXX, n. 2)*	VII Cultura	2/7/2019
**L'articolo 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, al comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.*				
L. 249/1997, art. 1, co. 6, lett. *c)*, n. 12	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	Attività svolta e programmi di lavoro (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta) *(Dati aggiornati al 30 aprile 2019, Doc. CLVII, n. 2)*	VII Cultura IX Trasporti	3/7/2019
L. 132/2016, art. 10, co. 3*	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	Attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente *(Dati relativi all'anno 2018, Doc. CCXXXVII, n. 2)*	VIII Ambiente	3/7/2019
**Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dispone che il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dall'articolo 1 della legge n. 132.*				

D.Lgs. 152/2006, art. 172, co. 3-*bis* D.L. 133/2014, art. 7, co. 1, lett. *i**	Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)	Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(Dati relativi al primo semestre del 2019, Doc. CXLVI, n. 3)*	VIII Ambiente	9/7/2019
**Il comma 3-*bis *dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett.* i)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - ora Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA) - presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.*				
L. 157/1992, art. 19-*bis*, co. 6	Regione Piemonte	Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE *(Dati relativi all'anno 2018)**	XIII Agricoltura	9/7/2019
**La relazione consta della sola comunicazione che la regione Piemonte nell'anno 2018 (come già nel 2017) non ha adottato provvedimenti di deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE).*				
L. 212/2000 art. 13, co. 13-*bis*	Garante del contribuente per la Toscana	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale *(Dati relativi all'anno 2018)*	VI Finanze	16/7/2019
D.Lgs. 50/2016, art. 162, co. 5*	Corte dei Conti	Attività di controllo sui contratti secretati *(Dati relativi al periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, Doc. LXX, n. 2)*	I Affari costituzionali V Bilancio VIII Ambiente	17/7/2019
**L'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5, dispone che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo (in precedenza non previsto) sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.* *La costituzione dell'Ufficio di controllo per i contratti secretati, di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti l'8 giugno 2016.*				

D.L. 201/2011, art. 37, co. 5*	Autorità di regolazione dei trasporti	Attività svolta *(Dati aggiornati al mese di giugno 2019, Doc. CCXVI, n. 1)*	VIII Ambiente IX Trasporti	17/7/2019
**L'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 5, prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti – istituita dal comma 1 - renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. Il contenuto della relazione è stato successivamente integrato. Nello specifico, l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione* ex *articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.* *L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha stabilito che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in merito all'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.* *L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.*				
D.L. 35/2005, art. 7, co. 2	Fondazione Ugo Bordoni	Attività svolta* *(Dati relativi all'anno 2018, Doc. CVII, n. 2)*	IX Trasporti	24/7/2019
**Il comma 1042 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha individuato nella Fondazione il soggetto che supporta il Ministero dello sviluppo economico nelle attività (di cui ai commi 1039 e 1041) di transizione della banda 700 Mhz e assegnazione delle frequenze per il 5G, nonché delle attività di ricerca e sperimentazione sulla tecnologia 5G2.*				
L. 215/2004, art. 8, co. 1	Autorità garante della concorrenza e del mercato	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi *(Dati aggiornati al mese di giugno 2019, Doc. CLIII, n. 3)*	I Affari costituzionali	31/7/2019
L. 157/1992, art. 19-*bis*, co. 6	Regione Lombardia	Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE *(Dati relativi all'anno 2018)*	XIII Agricoltura	1°/8/2019

Nuove relazioni previste da fonti normative [115]

Relazioni governative

Fonte	Presentatore	Oggetto
L. 92/2019, art. 11, co. 1*	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Stato di attuazione della legge n. 92 del 2019, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"
**La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195.* *L'articolo 11 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge n. 92, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.* *L'articolo 2, al comma 1, istituisce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2019 (anno scolastico 2020-2021). Il medesimo comma prevede inoltre che dalla scuola dell'infanzia siano avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.*		

[115] Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo preso in considerazione dal presente documento..